

Leo Peppe

Sulla «letteratura giuridica romana»

A proposito di *Les juristes écrivains de la Rome antique* di Dario Mantovani

1. Premessa

La presentazione di un libro¹ è talvolta occasione poco più che rituale, a prescindere dal valore dell'opera che viene presentata: un compito che viene cioè svolto dai presentatori con impegno piuttosto sommario. Ma non raramente invece diviene un momento di riflessione individuale e collettiva, che può financo essere meritevole di non andare perduto: tanto più che il tempo a disposizione di ciascun intervenuto nel corso della presentazione può non permettere di andare molto oltre l'evidenziazione di aspetti interessanti né consentire di sviluppare tutti gli spunti e le suggestioni che la lettura ha suscitato.

Quest'ultimo è certamente il caso del libro di Dario Mantovani, presentato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre il 22 ottobre 2018 da Emanuele Conte, Mario De Nonno, Arnaldo Marcone, Leo Peppe e discusso con l'Autore.

Nelle pagine che seguono, l'esposizione delle linee e delle caratteristiche dell'opera che sono apparse più rilevanti (almeno a chi scrive, ma è – come si vedrà – libro che può interessare lettori molto diversi tra di loro) si intreccerà in modo più disteso con alcune riflessioni che la lettura e la contestualizzazione del libro hanno portato a compiere.

Il punto di partenza qui individuato è l'origine del libro: una storia un po' particolare che consente qualche considerazione di ordine generale su come uno studioso che padroneggi gli strumenti messi a disposizione dalle at-

¹) D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Collège de France - Les Belles Lettres, Paris, 2018, p. 358. Una scelta interessante dell'editore, sulla quale si tornerà: tutto il volume è in *internet*, <https://books.openedition.org/lesbelleslettres/198> (accesso 1 febbraio 2019).

tuali tecnologie possa raggiungere, se lo vuole, con i suoi risultati scientifici fruitori molto differenziati, per competenze e interessi. E' questo, a mio avviso, un aspetto ormai fondamentale dell'attività intellettuale, in momenti quali gli attuali in cui è quanto mai necessario mettere a disposizione della società nelle sue diverse soggettività – non solo cioè degli specialisti – risultati che per quella società potrebbero essere importanti per la consapevolezza di se stessa e dei propri modi di autodisciplinarsi e governarsi. Nel caso del libro di Mantovani si propone la riflessione, all'interno di una esperienza storica data, quella romana, con grande rispetto delle fonti², sul porsi e l'attuarsi concreto del diritto da una parte, dall'altra sui protagonisti di quelle attività come risultati di un sapere tecnico: una dialettica questa che il nostro tempo sta sempre più appiattendendo, con danni enormi per la stessa convivenza civile, sul contingente interesse politico o economico.

2. Dalle lezioni al «Collège de France» al libro

All'origine del libro è un testo preparato da Mantovani³ in vista di un ciclo di conferenze/lezioni da tenere presso il «Collège de France» in Parigi nell'aprile del 2013, nel contesto della cattedra «Religion, institutions et société de la Rome antique», titolare John Scheid: un testo perciò contraddistinto dalla particolarità qualificante di essere destinato ad essere porto oralmente al tipo di pubblico presente a quelle attività presso il *Collège*. Quel testo è stato successivamente rivisto ed approfondito per la pubblicazione del libro, che – almeno in alcune sue parti – non può non essere destinato in primo luogo ad un pubblico di specialisti.

Ma, come ha scritto nel 2010 Pierre Corvol, in quegli anni *administrateur* del *Collège*⁴, in quella sede «il enseigne tout, à tous»⁵, chiedendosi poi «Qui

²) Sull'uso dei testi antichi per trarne informazioni per la propria disciplina si veda M. BETTINI, *The Metamorphosis of 'texts' into 'sources' in Roman Social History. Some Examples from Richard Saller's Roman Kinship: Structure and Sentiment*, in «Quaderni di storia», LVI, 2002, p. 198-226.

³) In qualità di «conférencier invité». Dal 2018 Mantovani è titolare della «Chaire permanente» presso il *Collège* di «Droit, culture et société de la Rome antique». Nella presentazione del suo corso 2018-2019 (https://www.college-de-france.fr/site/dario-mantovani/p46159-40477270618_content.htm) si legge: «Observer Rome au prisme de son droit: c'est l'objectif de l'enseignement de 'Droit, culture et société', institué pour la première fois au Collège de France».

⁴) P. CORVOL, *Un nouveau public au Collège de France*, in *La lettre du Collège de France* [en ligne], 29 juillet 2010, mis en ligne le 20 mai 2011, consulté le 20 septembre 2018: <http://journals.openedition.org/lettre-cdf/883>.

vient aux cours du Collège?». Quanto so di queste lezioni è che esse sono talvolta dirette ad un pubblico composito, non necessariamente conoscitore dell'argomento trattato, verso il quale linguaggio e tecnica espositiva richiederebbero un'attenzione inconsueta per un professore universitario (che sia straniero, in questo caso italiano, non è rilevante); oppure le lezioni possono essere rivolte ad un uditorio di specialisti. Tra questi due estremi Mantovani nell'*avant-propos* del libro così precisa il proprio approccio espositivo per quelle sue lezioni: «la présence d'un auditoire plus large que les historiens du droit m'a poussé à exprimer la nature de cette littérature d'une façon plus directe et synthétique». Va altresì detto che le lezioni presso il *Collège* possono essere affiancate anche da momenti più specialistici⁶.

In vista della presentazione romana del libro del 22 ottobre 2018 ho scoperto – non lo sapevo – che le attività presso il *Collège de France* sono disponibili in rete in *free access*; ho ascoltato le quattro lezioni che sono all'origine del libro⁷, potendo così apprezzare l'abilità di Mantovani per il suo approccio limpido al pubblico, ma potendo anche verificare la distanza che intercorre tra quei testi e quanto poi pubblicato, distanza che non è poca, anche per la presenza di due appendici, la prima delle quali particolarmente ampia e piuttosto tecnica, *Le paratexte dans les oeuvres des juristes romains*⁸; la seconda, *Le mot species et l'artisanat linguistique des juristes*⁹, che mette in luce l'originalità e la cautela (un'«*approche souple*»)¹⁰ con le quali i giuristi romani utilizzavano la parola '*species*'.

Quindi oggi può dirsi che l'oggetto delle riflessioni di Mantovani sul suo tema si è venuto proponendo in tre momenti successivi: le lezioni presso la sede del *Collège*, la loro successiva disponibilità nella sede mediatica del *web* (solo apparentemente identica nel contenuto alla prima, ma ben diversa nella indeterminatezza assoluta dei fruitori), il libro, edito tradizionalmente in una

⁵) *Corsivo* di Corvol.

⁶) Il corso 2018-2019 tenuto da Mantovani si articola infatti in *cours – Usages juridiques du passé (dans la pensée des juristes romains) – e séminaires (Nouveaux documents de droit romain)*. Cfr. anche la nota successiva.

⁷) https://www.college-de-france.fr/site/john-scheid/guestlecturer-2012-2013__1.htm [2, 11, 18, 25 aprile]. I titoli sono stati: 1. 'Les juristes «écrivains»: y a-t-il une «littérature» juridique romaine?'; 2. 'Les juristes «écrivains»: le juriste «philosophe»'; 3. 'Les juristes «écrivains»: le juriste «historien»'; 4. 'Les juristes «écrivains»: le juriste «enseignant». Conclusion: le juriste «juriste». A queste quattro conferenze hanno fatto seguito negli anni successivi dei seminari: 26 febbraio 2015, 2 febbraio 2017. Nel corso di quest'ultimo Carlo Ossola ha presentato Mantovani come un «historien à part entière».

⁸) *Appendice 1*, p. 241-284.

⁹) *Appendice 2*, p. 285-294.

¹⁰) MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 294 nt. 22.

bella edizione, ma anch'esso – come si è già evidenziato – consultabile sul *web*. Il libro ovviamente è stato scritto sulla base e mettendo a frutto le tante conoscenze che l'Autore è venuto acquisendo nella sua vita di studioso e che ha riversato nella sua produzione: conoscenze – è un punto questo importante – che non si erano limitate ad approfondire, da giusromanista, solo i materiali giuridici con le tecniche proprie di quel sapere specialistico, ma si erano aperte anche ad altri materiali, come quelli della retorica, della filosofia o della numismatica dell'antichità, oltre che – naturalmente – della storia antica, ognuno di questi materiali di volta in volta affrontato con le metodologie relative¹¹. Ma tutto sempre ricondotto al faro dell'esperienza giuridica romana, che al contempo è proposta esplicitamente come il «prisme»¹² di lettura di quella civiltà. Questo *habitus* complesso merita di essere sottolineato, perché, al di là del fatto che lo si ritrova pienamente nel libro e quindi è questa la sede propria per evidenziarlo, è attraverso questa padronanza di registri diversi che il mondo della conoscenza del diritto romano può interessare un uditorio, un «pubblico» ampio, dal collega, allo studioso in formazione, al curioso colto, allo studente di primo anno ed al contempo rinnovare se stesso: il che significa continuare a vivere utilmente. Ciò non implica la negazione della propria specificità di giusromanista giurista¹³, che può realizzarsi nei modi più diversi, anche i più tradizionali, ma indica una forte, consapevole via per attrarre interesse e conservare rilevanza culturale.

Il libro di Mantovani in conclusione, per quella sua origine e per queste caratteristiche che si sono or ora evidenziate, si rivolge ad una platea ampia, composta non esclusivamente di specialisti nei diversi settori coinvolti nelle tematiche e discipline alla base del suo discorso. Questa caratteristica, in realtà, risponde ad esigenze che la nostra disciplina del diritto romano sta avvertendo sempre di più: la ricerca di nuovi interlocutori e il desiderio di attrarre il più possibile come proposta culturale. Una prova certa di questa affermazione si può trovare nella chiusa finale della presentazione «programmatica»¹⁴

¹¹) A suffragare questa affermazione è sufficiente scorrere la produzione scientifica di Mantovani nella bibliografia in fine al volume.

¹²) Cfr. *supra*, nt. 3.

¹³) Uso questa coppia di parole per sottolineare come – a mio avviso – un giusromanista possa essere veramente tale solo se formatosi con studi giuridici; sul punto si veda L. PEPPE, *Gli eterni ritorni: l'incontro tra antropologia e diritto romano. Intorno a «Giuristi nati. Antropologia e diritto romano»*, in «LR-Legal Roots», VI, 2017, p. 499-537, p. 507.

¹⁴) A. SCHIAVONE, *Scriptores iuris Romani*, in J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018, n. 1 della Collana «Scriptores iuris Romani» (diretta da Schiavone e già giunta al n. 4 e preceduta dal volume di presentazione [a cura di A. Schiavone] «Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis

che Aldo Schiavone ha posto all'inizio del primo volume di una Collana dedicata ai giuristi romani del Digesto giustiniano e di altre antologie tardo antiche, studiati monograficamente, nell'ambito di una grande e di per sé importante (per la prospettiva culturale che la sottintende) progettualità europea («ERC.»)¹⁵; scrive Schiavone: «Abbiamo lavorato pensando sempre di rivolgerci a un pubblico di persone colte, non necessariamente di specialisti, a lettori appassionati al diritto e alla storia, interessati ad approfondire una vicenda sinora mai raccontata sino in fondo»¹⁶.

Di questa apertura ai non specialisti degli studiosi della giurisprudenza romana si potrebbe trovare un illustre precedente nella *Prefazione* posta da Schulz alla sua *Storia della giurisprudenza*, sulla quale si tornerà tra breve¹⁷; ma in realtà due novità vengono a evidenziare la distanza storica e concettuale tra l'oggi e quel passato. La prima, che Schulz comunque si rivolgeva ad un pubblico accademico (anche se non esclusivamente di studiosi del diritto romano), ben differente da una platea colta sì, ma in modo del tutto generico. La seconda novità è che sia Mantovani nel suo libro sia Schiavone nella Collana su descritta affiancano alla citazione delle fonti la loro traduzione, ovviamente nella lingua delle loro opere, rispettivamente il francese e l'italiano: questa prassi della traduzione, invalsa ormai da tempo nella didattica universitaria anche italiana come presa d'atto dei cambiamenti di preparazione dei nostri studenti, viene così estesa ad un livello diverso e più ampio di destinatari, con una proposta che è prima di tutto di politica culturale, ad intercettare cioè interlocutori che non siano esclusivamente colleghi e/o studenti universitari, comunque in genere lettori non in grado di leggere le fonti in originale. Ma poiché, soprattutto come in questo caso di testi spesso di elevato tecnicismo, la traduzione è quanto mai interpretazione, l'offerta «al pubblico» almeno in parte

agli *Scriptores iuris Romani*», Torino, 2017), p. VII-XIII.

¹⁵ Progettualità europea alla quale può essere ricondotta anche la ricerca diversamente finalizzata diretta da Mantovani «Redhis - Rediscovering the hidden structure - A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity», descritta in D. MANTOVANI, *ERC-Project Redhis*, in *Texte niederstellen, Kontexte rekonstruieren* (cur. S. Lohsse, S. Marino, P. Buongiorno), Stuttgart, 2017, p. 171-192: una ricerca che trae le sue origini prime da un progetto PRIN, al quale va ricondotto il volume (cur. D. Mantovani, S. Ammirati) *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, Pavia, 2018. In questa prospettiva di recupero di materiali importanti M. FRESSURA, D. MANTOVANI, *P.Berol. inv. 14081. Frammento di una nuova copia del Digesto di età giustiniana [P.Berol. inv. 14081. A New Digest Fragment from the Justinianic Age]*, in «Athenaeum», CV, 2017, p. 689-716 (ma su Ioh. Mal. *Chron.* 18.47, *ivi* 709 nt. 77, si veda ora L. PEPPE, *Nota su Ioh. Malalas, Chron.18.47 (e D. 1.1.1.1)*, in «AUPA.», LXI, 2018, p. 239-258).

¹⁶ SCHIAVONE, *op. ult. cit.*, p. XIII.

¹⁷ Cfr. *infra*, § 10.

si qualifica immediatamente come proposta di un prodotto intellettuale complesso: però prodotto che è il risultato di una precomprensione della quale lo stesso autore può non riuscire ad esplicitare estensione e contenuti.

Ma torniamo al libro di Mantovani. Ovviamente, in uno studio a così ampio spettro di tematiche, sono confluite le tante precedenti ricerche dell'autore ad esse collegabili, per le quali rinvio alla bibliografia posta in fine al volume¹⁸; in particolare il *cap.* II riprende, ma con significative modificazioni ed aggiunte, un precedente contributo del 2010¹⁹. Così come sono stati utilizzati anche momenti di riflessione e di messe a fuoco successivi al 2013, che implicitamente²⁰ ed anche esplicitamente hanno trovato la sede finale nel nostro volume, come l'ampio saggio pubblicato in «Clio@Thémis»²¹. Di questo saggio non sono confluite nel libro alcune righe a mio avviso significative per l'approccio ad esso, che prende avvio con una domanda: «Existait-il une «littérature» juridique romaine?»²² Già il saggio si poneva questa domanda, ma in quella sede essa era preceduta dall'importante precisazione che considerare i giuristi romani come scrittori non significa iscriversi al filone «Law and Literature»: ovviamente non come «Law in Literature», ma nemmeno come «Law as Literature»; non si trattava cioè «de comparer l'interprétation des juristes à l'interprétation littéraire [...] Je ne suggère pas d'appliquer les méthodes de la critique littéraire à ce qui n'est pas de la littérature (le droit), mais au contraire, de l'appliquer à ce qui en est: les oeuvres des juristes»²³. Queste considerazioni sono importanti dal punto di vista della riflessione sulle prospettive seguite nel libro e sulle quali ci si soffermerà tra breve.

In conclusione, vi è un perfetto equilibrio tra il risultato finale, il libro, e

¹⁸) MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 317-319.

¹⁹) D. MANTOVANI, *Lessico dell'identità*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano* (cur. A. Corbino, M. Humbert, G. Negri), Pavia, 2010, p. 3-47.

²⁰) Penso, ad esempio, al Seminario tenuto da Mantovani presso la Universidad Carlos III di Madrid il 5 maggio 2014 (http://www.derechoyjusticia.net/wp-content/uploads/2014/07/SPA-La-identit%0C3%A0-del-soggetto-nel-tempo_Dario-Mantovanij.pdf).

²¹) D. MANTOVANI, *Les juristes romains comme écrivains. Perspectives de recherche sur la pensée juridique à travers l'écriture*, in «Clio@Thémis», XIV, 2018, <http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-14>: saggio che esplicitamente (§ 2 nt. 1) l'Autore propone come un'anticipazione di quanto apparirà nel suo volume del 2018. Nello stesso numero di questa rivista (dedicato, nella terminologia della rivista stessa, al 'dossier' «L'histoire de la pensée juridique: historiographie, actualité et enjeux - Colloque Bordeaux, 20 nov. 2015») è A. SCHIAVONE, *Les juristes et l'histoire. Pour une nouvelle archéologie du droit*, un contributo di ampio respiro che si propone di ricollocare la storia del diritto nel contesto del mondo attuale.

²²) P. 17 del libro di Mantovani.

²³) In «Clio@Thémis», cit., § 19.

L'approccio iniziale, le lezioni, nelle quali l'esposizione non è spinta fino alle «tecnicities» più specialistiche della disciplina giusromanistica ed al contempo essa ha avuto luogo utilizzando i materiali più disparati della cultura romana, non solo quelli giuridici. In tale contesto questo approccio è stato particolarmente importante, perché ha consentito una «presentazione» e percezione dell'oratore e del suo discorso non circoscritte (limitate) alla sua specializzazione di storico del diritto romano: questo è un dato centrale del percorso comunicativo seguito dal fruitore, tanto più se – come è avvenuto – introdotto da una presentazione iniziale a tutto tondo degli interessi di Mantovani.

3. Quale letteratura?

Questa lunga riflessione iniziale si giustifica in quanto premessa a mio avviso necessaria alla presentazione di un libro complesso, con il racconto del percorso seguito dall'autore nel costruirlo e del contesto in cui costruzione e poi pubblicazione/fruizione si vogliono collocare. In questo percorso è centrale ed al contempo preliminare la riflessione di Mantovani su cosa oggi si intenda per letteratura e cosa si debba intendere per letteratura guardando all'antichità (fondamentalmente quella «classica», considerato qual è stato il tempo storico della «grande giurisprudenza romana»), sia con i nostri occhi sia con quelli dei contemporanei. Non a caso quindi il primo capitolo ha come titolo: *Existait-il une «littérature» juridique romaine?* Una domanda che esige immediatamente una definizione o almeno nozione di «letteratura», con la cautela ovvia di dare uno spessore storico alla risposta.

Guardando all'oggi, la letteratura giuridica è contrapposta da Mantovani, come genere tecnico, a quella di intrattenimento: il criterio differenziale non viene specificato, ma si può plausibilmente concludere che il discrimine sia la coppia utilità/piacere. A monte comunque vi è il rigetto, da parte dell'Autore, del canone estetico, del piacere del testo, che contraddistingue la definizione moderna di letteratura e che certamente non era proprio della riflessione antica sulla letteratura. Ed ovviamente la sua riflessione su questi temi merita di essere letta punto per punto: qui non si può che tracciarne una non facile sintesi, forse anche arbitraria perché operata da una prospettiva che non è esplicitata nel libro, ma che a mio avviso appare innervare lo spirito e la progettualità di fondo.

4. Del linguaggio dei giuristi romani

Il libro di Mantovani è infatti ricco di infinite aperture, problematiche, sugge-

stioni, così come di spunti che invitano a riflessioni specifiche o a considerazioni di carattere generale. Ma vi è nel libro un tema a mio avviso veramente nodale e più importante di tutti gli altri, un tema che però scorre quasi sotto traccia, senza essere esplicitato fino in fondo. Il secondo, il terzo e il quarto capitolo (così come le due appendici) sono in realtà coloriture del primo, nel senso che arricchiscono straordinariamente il risultato raggiunto nel primo capitolo, ma non sono autonomamente rilevanti per il quesito che è a monte di tutto: da cosa è giustificata la proposta di un siffatto corso al *Collège de France* (o in una università italiana)? Prima ancora, l'istituzione (nuova) di tale corso? E, più in generale, cosa vuole offrire la proposta di una siffatta narrazione avente per oggetto il diritto romano storico nell'attuale temperie culturale e sociale? Di converso, ci si potrebbe anche chiedere in che genere di letteratura rientri il libro di cui qui si discorre – libro nato da quel corso – ed addirittura chiedersi se per esso possa parlarsi di letteratura.

Come si è già anticipato, nel primo capitolo Mantovani dichiara di lasciarsi alle spalle la nostra nozione moderna e contemporanea di letteratura, una nozione sostanzialmente romantica come strumento di intrattenimento, e di studiare come nel mondo antico e romano in particolare venissero considerate le opere dei giuristi. Per fare ciò, le vie da lui seguite sono sostanzialmente due: la prima è l'esame delle caratteristiche di quelle opere come noi riusciamo ad individuarle, la seconda è come quelle opere venissero a) utilizzate da un eventuale «mercato»; b) utilizzate dagli altri giuristi; c) percepite dalla cultura romana nelle loro caratteristiche specifiche.

Dall'insieme delle tante, fini analisi condotte da Mantovani una conclusione si impone: una conclusione che potrebbe sembrare ovvia perché patrimonio della cultura occidentale da sempre, ma che Mantovani motiva in modo innovativo con una serie di considerazioni interessanti.

La conclusione è l'assoluta originalità della cultura romana nell'aver elaborato una lingua del diritto e di averne fatto l'asse portante delle proprie strutture linguistiche, con una prima importantissima conseguenza: l'inadeguatezza della riflessione greca (e di conseguenza propria – romana – con la ricezione di quella cultura) a considerare la letteratura giuridica a fronte delle opere degli oratori, dei poeti, degli storici e degli stessi filosofi²⁴. Ma quella ina-

²⁴) MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 48 nt. 73, accanto alla nozione di 'litteratura' come «canon textuel», specifica la nozione romana di 'litteratura' come 'ars grammatica', indicando la testimonianza di Victorin. *ars* (p. 65.8 - 66.1 Mariotti). Il passo merita di essere letto per esteso almeno in parte; esso recita (alla relativa bibliografia citata da Mantovani adde ora M. DE NONNO, *Forme e modi della presenza di Varrone nei grammatici latini. Tracce di dottrina e documentazione linguistica*, in «Res publica litterarum», XXXIX, 2016, p.

deguatezza (ovviamente dovuta alla inesistenza in quella esperienza di un'analoga letteratura) non impedisce ai Romani la consapevolezza dell'esistenza presso di loro di una siffatta letteratura, con un linguaggio proprio, da una parte contraddistinto da un'apparente semplicità, se non piatezza, con grande precisione terminologica e brevità, dall'altra conservatore di moduli linguistici e sintattici anche arcaici e perciò oscuro, addirittura enigmatico²⁵ per chi vive in un'altra temperie culturale e linguistica. La caratteristica della conservazione linguistica è fondamentale e fondante della letteratura giuridica romana perché essa nasce e si sviluppa sui modelli linguistici delle leggi e delle formule sacerdotali, fino a farne proprie anche le modalità grafiche.

Di questa conservazione sono per secoli baluardo e monopolio l'insegnamento del diritto da parte del sapiente e il suo apprendimento da parte dei rampolli dell'aristocrazia romana, cosa ben diversa dal dominio delle tecniche dell'oratoria forense, essa sì vicina ai modelli greci ed al contempo più aderente alle forme comuni della comunicazione.

Disegnate in questi termini origine, *performances* e contestualizzazioni storiche del linguaggio dei giuristi romani, tra le sue caratteristiche ne viene individuata una che, quasi in modo atemporale e con totale assorbimento, viene a segnare in termini positivi in modo privilegiato quel linguaggio agli occhi del lettore attuale (in realtà dell'intera tradizione romanistica): la precisione, l'esattezza²⁶.

Quali sarebbero infatti le caratteristiche qualificanti di questo linguaggio? Con le parole di un recente importante saggio di Stolfi vi troviamo –

113-139, specie p. 120 e nt. 19): 'Ut Varroni placet, 'Ars grammatica, quae a nobis litteratura dicitur, scientiam est rerum quae a poetis, historicis oratoribusque dicuntur ex parte maiore'. Poeti, storici, oratori, non anche i filosofi, come si vedrà tra breve a proposito di Cic., *top.* 20.78: i primi tre generi di «letterati» fanno parte della formazione normale di un giovane romano, mentre l'apprendimento della filosofia si colloca in una prospettiva diversa e più individuale (Apul., *flor.* 20; si veda P. DE PAOLIS, *Le letture alla scuola del grammatico*, in «Paideia», LXVIII, 2013, p. 465-487, specie p. 470). Interessante anche Diom., *ars gramm.* 1.421.12 («GL.»): 'Artium generasunt plura, quarum grammatica sola litteralis est, ex qua rhetorice et poetice consistunt; idcirco litteralis dicta, quod a litteris incipiat. Nam et grammaticus Latine litterator est appellatus et grammatica litteratura, quae formam loquendi ad certam rationem dirigit' (citato da DE NONNO, *op. ult. cit.*, p. 120 nt. 19), e così tradotto da M. IRVINE, *The Making of Textual Culture. 'Grammatica' and Literary Theory, 350-1100*, Cambridge, 1994, p. 64: «grammatica is called litteratura, which arranges the form of speaking according to fixed systematic principles (*ratio*)».

²⁵ Sidon., *ep.* 8.16.4: 'veterosus legalium quaestionum aenigmatista' (MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 73).

²⁶ MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 66 ss. Su di un piano generale può dirsi che, a prescindere dalla nozione di «letteratura» adottata e della «tipologia» di autore e di testo, comunque è sempre centrale il ruolo del lettore, sul quale si veda W. ISER, *L'atto della lettura. Una teoria della risposta estetica* (1978), Bologna, 1987, con un'importante *Introduzione* di C. SEGRE, p. 9-22.

cito – «il ricorso a una prosa asciutta e sorvegliatissima, disincantata e severa, in cui a essere enunciato è solo quanto possa risultare essenziale, all'occhio selettivo dell'esperto, per tratteggiare il problema [...] e rinvenirne la soluzione. Ogni parola [...] ha comunque sempre un peso, designa realtà precise e distinte [...] senza ricercatezze gratuite e locuzioni superflue o ridondanti»²⁷. La sommatoria di queste caratteristiche conduce a quella che, come si vedrà tra breve, Mantovani chiama «la beauté de la précision», che ci attrae.

Ma in questa riflessione sulle caratteristiche del linguaggio dei giuristi romani, sull'attrattività che ne può derivare, sulla sua «bellezza» in particolare, vorrei introdurre ulteriori elementi (che forse complicano un po' le cose), nella prospettiva di un utilizzatore del XXI secolo, con la sua cultura o, meglio, le sue possibili culture, da quella di un europeo continentale (o di un fruitore genericamente «occidentale» che comunque a quella filiera culturale è più o meno omogeneo) che può leggere le fonti romane in latino o magari in una traduzione romanza che dall'antichità classica discende, a quella di un cinese (enorme «mercato», invero), che oggi si vede proporre nelle sue università il *Corpus iuris* in cinese o tutt'al più in inglese in prospettiva esclusivamente dogmatica: ma sfondiamo, forse un po' snobisticamente, il discorso di quest'ultima ipotesi, e torniamo al *Collège de France* o a Oxbridge o alla Scuola Normale.

Un primo punto. Quale/cosa è il testo del giurista romano che si presta alla descrizione nei termini adottati da Stolfi? Con l'eccezione che può essere costituita da un passo estratto dalle *Institutiones* di Gaio o dalle non numerose testimonianze al di fuori del Digesto giustiniano, il materiale a noi pervenuto consiste essenzialmente in frammenti escerpiti dal loro contesto, talvolta interpolati (con i margini di incertezza che ci tormentano); la prima lettura di un simile materiale non può avvenire che considerando il testo di per sé, grazie a quel vocabolario che si è visto dovrebbe essere esatto (e perciò autosufficiente). In realtà non possiamo avvicinarci a un testo in altro modo, salvo poi tentarne la palingenesi, etc. Ed allora talvolta un breve frammento ci può parlare solo per ciò che ci comunica di per sé in modo generico, mentre siamo noi che gli attribuiamo un suo preciso significato: si pensi, ad esempio, al celeberrimo *'omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit'* (D. 50.17.202, Iav. 11 epist.). Oppure possiamo leggere un frammento ben più lungo, nel quale il pensiero del giurista si distende, come D. 5.1.76 di Alfeno, sul quale si tornerà tra breve; o, ancora, il frammento ci riporta i diversi orientamenti seguiti da differenti giuristi, come

²⁷ E. STOLFI, *I segni della tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in «AUPA», LIX, 2016, p. 111-149, specie p. 118.

nel complesso D. 2.14.7.2 di Ulpiano.

In tutti questi casi il linguaggio del giurista ha sì quelle caratteristiche che si sono viste, ma esse non riescono a conferire al frammento la qualità di essere immediatamente, univocamente e soprattutto esattamente compreso, quando si superi il momento della prima, e magari semplicistica, lettura: poi, vengono le intere biblioteche che sono state scritte su ciascuno di questi passi e la loro utilizzazione nei più diversi contesti. Ha scritto Mantovani, ricordando Mario Talamanca e facendo un esempio quasi paradossale ma emblematico: «i contenuti giuridici sono mediati dai testi, e dunque richiedono preventivi accertamenti»²⁸. In altri termini, ed anche proprio forse per la loro frammentarietà, la loro apparente «precisione» rende possibile e realizza diversi livelli di lettura, dalla più immediata e «superficiale» a quella più approfondita, fino a configurare la possibilità di – almeno – una *duplex interpretatio*.

Ma sia Mantovani²⁹ sia Stolfi evidenziano un'ulteriore, singolare caratteristica, che ancor di più sembrerebbe contraddittoria con quella precisione da loro sottolineata, ma che invece è del tutto congrua con la *prudencia* come tecnica propria dei giuristi, pur se ostica per il non giurista: l'apparire talvolta ellittico il ragionare del giurista romano. In realtà questi presuppone nel lettore la conoscenza dell'argomento trattato, si sta cioè rivolgendo ad un altro giurista: quella interlocuzione è il suo primo e privilegiato spazio letterario. Ed è ben noto come i giuristi, almeno nella redazione scritta, non spiegassero in modo analitico le ragioni del proprio convincimento. Ai fruitori della loro attività, i quali non hanno la loro preparazione tecnica, ma possono essere addirittura semplici cittadini chiamati ad essere giudici, perviene il risultato della loro riflessione, senza la mediazione tecnico-giuridica, ma con l'immaginario culturale e valoriale della società di appartenenza³⁰.

²⁸) D. MANTOVANI, *La scienza giuridica dei 'prudentes' romani nella storiografia di Mario Talamanca*, in «Ricordo di Mario Talamanca, Atti Roma 21 maggio 2010» (cur. L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi), Napoli, 2012, p. 187-216, in particolare p. 215. E' quanto mai valida anche per i frammenti dei giuristi romani la metodologia così riassunta per un'altra branca del sapere, gli studi biblici, ma, come quella giusromanistica, inchiodata ai propri testi, in A. DESTRO, M. PESCE, *I discorsi di Paolo in Atti 13 e 14: mise en histoire e memoria sociale* (1998), in «Paolo di Tarso. Archeologia - Storia - Ricezione», I (cur. L. Padovese), Cantalupa (TO), 2009, p. 559-579, specie p. 560: «Ogni operazione critica che usi i testi per ricostruire la storia che in essi viene narrata, senza preventivamente aver tentato di ricostruire la cultura del redattore (il livello più profondo ed implicito di un testo), le sue strategie culturali (un secondo livello del testo) e infine le sue posizioni personali (il livello più superficiale ed esplicito), è priva di fondamento critico».

²⁹) P. 37.

³⁰) Sul rapporto giuristi/giudici si veda P. GIUNTI, *Index e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in «Ius controversum et proces-

Frequentemente i testi che ci sono pervenuti hanno appunto questa capacità di immergere il lettore, con la loro esattezza ma anche capacità di evocazione, in quell'immaginario, al contempo sollecitando il nostro. Faccio solo due rapidi esempi, guardando al passato ma anche all'attualità del nostro tempo: la condizione della donna e il diritto all'autodifesa.

D. 34.2.40.2 (Scaev. 17 dig.)³¹: una donna muore; si capisce dal contesto che ha fatto testamento, suo marito è vivo, ci sono *heredes*. La donna lascia tutti i suoi ornamenti a Seia sua amica, riservandosi per la propria sepoltura due fili di perle e i braccialetti di smeraldi. Gli eredi non eseguono la sua volontà, il giurista risponde che gli ornamenti non *'ad heredes, sed ad legatariam pertinere'*, dando ragione a Seia.

Circa l'autodifesa, mi limito a citare il testo finale dell'elaborazione romana al proposito. *Iust. inst.* 4.3.2: *'Iniuria' autem occidere intellegitur, qui nullo iure occidit. Itaque qui latronem occidit, non tenetur, utique si aliter periculum effugere non potest*³². Traduce seccamente Nardi: «Si ritiene che uccida ingiustamente colui che uccide senza alcun diritto. Di conseguenza chi uccide un ladrone non ne risponde, ovviamente se non può in altro modo sfuggire al pericolo»³³. L'avverbio *'aliter'*³⁴ introduce e presuppone un intero universo di riflessioni, ieri e oggi.

Talvolta, invece, la complessità semantica di una frase romana è talmente ampia e comunque non riconducibile ad un significato «preciso» che quella frase può ridursi ad essere considerata addirittura una «Leerformel», una formula vuota; un esempio paradigmatico in tale prospettiva può essere quello della formula forse più famosa del diritto romano, *'cuique suum'*, che

so fra tarda Repubblica ed età dei Severi. Atti Firenze 21-23 ott. 2010» (*cur.* V. Marotta, E. Stolfi), Roma, 2012, p. 213-251, specie p. 226 s.

³¹) *'Mulier decedens ornamenta legaverat ita: 'Seiae amicae meae ornamenta universa dari volo'. eodem testamento ita scripserat: 'funerari me arbitrio viri mei volo et inferri mihi quaecumque sepulturae meae causa feram ex ornamentis lineas duas ex margaritis et viriolas ex smaragdis': sed neque heredes neque maritus, cum humi corpus daret, ea ornamenta, quae corpori iussus erat adici, dederunt: quaesitum est, utrum ad eam, cui ornamenta universa reliquerat, pertineant an ad heredes. respondit non ad heredes, sed ad legatariam pertinere'*. Nel suo *Il sistema aperto del diritto romano. Antologia di testi*, Torino, 2016, p. 31 s., G. SANTUCCI colloca questo frammento sotto la rubrica *'La pratica del responso giurisprudenziale'*.

³²) Sui precedenti giurisprudenziali di questo passo delle *Istituzioni* giustinianee si veda ora M. FIORENTINI, *Reale e immaginario piratesco nel diritto romano. Storici, giuristi, legislatori*, in «Latrocinium maris. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre» (*cur.* I.G. Mastrosera), Roma, 2018, p. 193-264, specie p. 224 s.

³³) E. NARDI, *Istituzioni di diritto romano* B.2, Milano, 1982, p. 164.

³⁴) Avverbio che già ricorre, in simile contesto, in D. 9.2.45.4 (Paul. 10 *ad Sab.*): *'Qui, cum aliter tueri se non possent, damni culpam dederint, innoxii sunt: vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt. ...'*

infatti ritroviamo utilizzata negli stessi anni in contesti moderni opposti, la testata de *L'Osservatore Romano* (come *'Unicuique suum'*) ed all'ingresso del *lager* nazista di Buchenwald (come *«Jedem das Seine»*)³⁵.

Concludo queste riflessioni iniziali con due ricordi. Il primo ricordo è di un'esperienza personale, che ho narrato quando sono stato chiamato, con altri, a commemorare Riccardo Orestano a trent'anni dalla scomparsa³⁶: da studente (che non sapeva nulla della biografia personale e scientifica di Orestano) i suoi libri per l'esame di Diritto romano (*L'Introduzione, I fatti di normazione, Le persone giuridiche*)³⁷ mi avevano attratto per il modo in cui egli sapeva far parlare le fonti romane, giuridiche e non giuridiche, estraendone i significati più evidenti ed anche quelli più nascosti: un modo (ancora allora, nel 1969) affatto tradizionale di studiare il diritto romano. Un modo, per me, «bello». Il secondo ricordo è di un breve elogio della curiosità da me fatto in una precedente occasione³⁸; ma da cosa nasce la curiosità? La «bellezza» è la prima causa della «meraviglia», tanto da esserne talvolta sinonimo, e già Aristotele scriveva³⁹ che la meraviglia

³⁵ Si veda L. PEPPE, *Jedem das Seine, (uni)cuique suum, 'a ciascuno il suo'*, in «Tradizione romanistica e Costituzione» (dir. L. Labruna, cur. M.P. Baccari, C. Cascione) – Collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana» –, II, Napoli, 2006, p. 1707-1748.

³⁶ L. PEPPE, *Per Riccardo Orestano, a trent'anni dalla scomparsa*, in «BIDR.», CXII, 2018, p. 37-43.

³⁷ Un programma d'esame per il quale vale pienamente quanto scriveva a proposito dell'*Introduzione* di Orestano F. D'IPPOLITO, *Riflessioni sull'«Introduzione» di Orestano*, in «Labeo», XXXV, 1989, p. 134-139, specie p. 134: «L'*Introduzione* fu un atto di coraggio, un tentativo di guardarsi alle spalle per capire il senso della ricerca: sul piano accademico, una provocazione, se pensiamo al fatto che il libro veniva offerto agli studenti del corso di diritto romano, regno fino ad allora incontrastato degli studi pandettistici.»

³⁸ L. PEPPE, *Uso e ri-uso del diritto romano*, in ID., *Uso e ri-uso del diritto romano*, Torino, 2012, p. 1-20 (= in *Diritto@Storia* 11 [2013] *Monografie*, <http://www.dirittoestoria.it/11/monografie/Peppe-Uso-ri-uso-diritto-romano.htm>), p. 16 ss.

³⁹ Arist., *met.* 1.2.928b.12 ss.: «[...] gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori [...]. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere [...]. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica» (trad. it. di G. REALE, II, Milano, 1993, p. 11 s.). Più asciutta la traduzione di En. BERTI, Bari, 2017, p. 9: «[...] a causa della meraviglia infatti gli esseri umani, sia ora che per la prima volta, hanno cominciato a ricercare il sapere, all'inizio meravigliandosi per le aporie a portata di mano, in seguito, procedendo a poco a poco nello stesso modo, sviluppando aporie anche a proposito di cose più importanti [...] Chi si pone problemi e si meraviglia, ritiene di essere ignorante [...]; di conseguenza, se (gli esseri umani) ricercarono il sapere per fuggire l'ignoranza, è chiaro che perseguirono la scienza a causa del sapere e non in vista di qualche utilità». Interessante la nt. 23 di

rende curiosi circa ciò che si ignora e spinge a riflettere, così nasce la filosofia.

5. Tra virgolette e metafore

In realtà questo libro mostra una specifica e costante attenzione alla soggettività del destinatario, attenzione insolita in un libro «scientifico» (cioè destinato alla ristretta cerchia degli «esperti»), che dà per scontati ed ovvii competenza ed interesse del lettore. Questa attenzione può essere rintracciata a tre livelli: 1) la narrazione puntuale di come è nato il libro, strutturandosi attorno al nucleo delle lezioni parigine, narrazione della quale ci si è già occupati nelle pagine precedenti, 2) il ripetuto uso delle virgolette, evocativo di significato ed al contempo allusivo, e 3) il ricorso al linguaggio metaforico nella presentazione e nell'articolazione del libro.

Prendiamo avvio dal ciclo di lezioni presso il *Collège de France*. La prima lezione pone la *quaestio* di fondo: *y a-t-il une «littérature» juridique romaine?*; nel libro questa domanda diviene il titolo del capitolo I (*Existait-il une «littérature» juridique romaine?*), arricchendosi con una risposta che rivela subito l'approccio metodologico, *La réponse des lecteurs*. Le successive tre lezioni (alle quali corrispondono i capitoli II-IV del volume) prospettano la figura del giurista romano come filosofo, storico, insegnante⁴⁰: queste qualità sono poste a seguire la parola «giurista» tra virgolette, a segnalare che il giurista non è in realtà filosofo, storico, insegnante, ma che quei predicati servono ad evocare qualità e rapporti in particolari prospettive, nel contesto introduttivo dei *tituli* delle lezioni e del libro (evoco lo strumento del paratesto che ampio spazio ha nel libro, soprattutto nella prima *Appendice*). Il titolo della quarta lezione introduceva il *juriste «juriste»*, apparentemente quasi un quarto genere; sim-

Berti (a p. 55): «L'affermazione che la filosofia nasce dalla meraviglia è già in Platone, *Teeteto* 155 D, ma qui Aristotele pone la meraviglia alla base di tutte le forme di sapere, cioè le arti, capaci di risolvere le difficoltà a portata di mano, le scienze particolari, capaci di spiegare i fenomeni astronomici. E la sapienza, capace di conoscere le cause prime, e quindi l'origine dell'universo». Emblematico appare il titolo di En. BERTI, *In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica*⁶, Bari, 2017; del resto le frasi della *Metafisica* qui riprodotte sono quasi all'inizio del I libro e sono da intendersi come parte iniziale di un'introduzione all'intera opera. È interessante altresì notare come BERTI, alla p. X dell'*Introduzione* alla sua traduzione, indirettamente riproponga il nostro problema di cosa sia «letteratura» quando, constatando come la sua traduzione «lascia molto a desiderare dal punto di vista dello stile, della scorrevolezza e, purtroppo, anche della chiarezza», scrive: «devo dire anzitutto che la *Metafisica* non è un'opera di letteratura, bensì di filosofia». Un'affermazione che interpone tra i due «generi» una contrapposizione radicale.

⁴⁰) Per i titoli delle lezioni cfr. *supra*, nt. 7.

metricamente, alla fine del libro, nell'*Épilogue*⁴¹, appare il «*juriste-juriste*», con una diversità tipografica non significativa: ma per Mantovani il «*juriste-juriste*» non è una figura separata o contrapposta alle tre precedenti, bensì «en est plutôt la somme, et de bien d'autres encore», oggi diremmo un intellettuale⁴², in alcuni casi un grande intellettuale. Ne risulta una somma che metabolizza nel pensiero giuridico gli elementi non giuridici «au but d'argumenter les solutions à partir des choix de valeur»: pensiero che è trasmesso dalle loro opere. Studiarle come «letteratura» ci aiuta a «mieux comprendre leur historicité». Sono le ultime parole del libro.

Ho parlato precedentemente di uso di un linguaggio metaforico da parte di Mantovani: quelle parole tra virgolette sono – nell'*avant-propos* – tre *tableaux* (ancora tra virgolette), le parole-prospettiva che Mantovani ha scelto «pour définir succinctement les juristes romains en tant qu'écrivains»⁴³; alla fine⁴⁴ divengono «trois portraits des juristes», in una «galerie» insieme con i *juristes-juristes*⁴⁵.

6. Introduzione alla «*beauté*»

L'attenzione al fruitore, come si vedrà più puntualmente nel prossimo paragrafo, fin dalla presentazione delle lezioni parigine del 2013 di Mantovani sino a quella (scritta e via *youtube*) al suo corso del 2018-2019, si è sostanziata dell'affermazione della «*beauté*» del linguaggio dei giuristi romani, cioè dei testi scritti che ce lo tramandano: un'affermazione insolita nella nostra disciplina, che fa (vorrebbe fare) dell'impersonalità dello scrivente (e del fruitore) una propria ricercata caratteristica.

In altri termini, proprio per quest'ultima caratteristica del libro, nell'ap-

⁴¹ P. 237. L'*Épilogue* segue autonomamente il *cap. IV*, mentre nelle lezioni la *Conclusion* costituiva la parte finale della quarta lezione.

⁴² Sull'uso di questa parola in questo contesto si veda V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intelletuali»*. *La cultura di Callistrato*, in «Ostraka», I, 1992, p. 287-293.

⁴³ P. 14. In realtà definire oggi unitariamente la figura del giurista romano non è facile (tenendone altresì presenti gli aspetti diacronici), cosicché è inevitabile ricorrere ad una variegata terminologia; un altro esempio (ugualmente in un contesto «letterario») in M. BRETONE, *Il testo giuridico*, in «Lo spazio letterario di Roma antica» (cur. G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina), I, Roma, 1989, p. 433-467, ove il primo paragrafo reca il seguente titolo: «Tipologia dei ruoli e letteratura: il senatore come giureconsulto, l'insegnante e il burocrate».

⁴⁴ P. 237.

⁴⁵ L'accento qui posto sull'uso delle metafore da parte di Mantovani non vuole essere in nessun modo riduttivo; che la metafora abbia valore cognitivo (e particolarmente efficace), è riflessione che risale ad Aristotele; si veda G. MANETTI, *Aristotele e la metafora. Conoscenza, similarità, azione, enunciazione*, in «Metafora e conoscenza» (cur. M. Lo Russo), Milano, 2005, p. 27-67, specie p. 34 s.

proccio alla stesura di queste pagine mi è sembrato necessariamente preliminare soffermarmi su qualcosa che in genere è (ritenuto) marginale o apparentemente secondario in una riflessione su di un oggetto «scientifico» trattato in un articolo o in un libro: oltre alle eventuali novità «scientifiche» o anche solo «espositive», c'è qualcos'altro che attira e inchioda il lettore? E di cosa si tratta?

La «*beauté*», la bellezza: parola di difficilissima definizione, che attraversa tutta la nostra cultura e in realtà tutta la cultura dell'uomo fin dai graffiti preistorici, dal Fedro di Platone al '*pulchrum*' in Tommaso⁴⁶, a *La morte a Venezia* di Thomas Mann⁴⁷. E se per Platone bello e buono sono inseparabili mentre la cultura contemporanea è pervenuta addirittura talvolta ad associare la bellezza all'orripilante, come il fascino della guerra⁴⁸, certamente talvolta sarebbe bene non conoscere l'origine della bellezza, come scrive Mann⁴⁹ e sottintende proprio per il diritto romano – in una solenne occasione – uno

⁴⁶ M. SAVARESE, *La nozione trascendentale di bello in Tommaso d'Aquino*, Roma, 2014.

⁴⁷ V. TURRA, *Le palinodie della bellezza: una lettura 'platonica' de La morte a Venezia*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», CCLVI, 2006, p. 387-412 (http://www.filosofia.it/archivio/images/download/essais/palinodie%20bellezza%20mann_turra.pdf). Recentemente è stata mutuata a proposito del diritto romano l'espressione «la grande bellezza», ovviamente il titolo del film di Paolo Sorrentino, premio Oscar per il miglior film straniero nel 2014, nel quale la Roma di oggi (e di sempre) è lo sfondo materiale, sociale e culturale della vita di personaggi contemporanei; così O. SACCHI, *La «Grande Bellezza» del diritto romano: l'ars boni et aequi di Ulpiano e la prospettiva estetica del diritto*, in «Ars boni et aequi. Il diritto fra scienza, arte, equità e tecnica» (cur. G. Limone) – «L'era di Antigone», IX –, 2016, p. 65-94; a questo lavoro è strettamente collegato il successivo O. SACCHI, *Il lato estetico del ius e i subsidiaria remedia di Leibniz tra diritto romano e tradizione romanistica*, in «Kaios kai agathos. Il bello e il buono come crocevia di civiltà» (cur. G. Limone) – «L'era di Antigone», X –, 2018, p. 87-118. Le prospettive e conclusioni dell'Autore sono su piani completamente diversi rispetto al discorso di Mantovani, in quanto alla ricerca di una dimensione estetica del diritto romano (della quale l'uso di '*eleganter*' sarebbe probante) ed alla fin fine riproponendo come «grande bellezza» la tradizionale esaltazione del «metodo» dei giuristi romani. Forse l'evocazione del film di Sorrentino comunque non renderebbe un buon servizio al diritto romano oggi: in fondo nel film Roma è rappresentata come la Venezia ammorbata dal colera de *La morte a Venezia* di Mann e il lieto fine si rende possibile solo andando fuori Roma.

⁴⁸ E. MORIN, *Sull'estetica*, Milano, 2019, 26 s.; ma preferisco fare mia – evitando il rischio di estetismi alla Céline – la recentissima frase di E. BIANCHI, *La vita e i giorni. Sulla vecchiaia*, Bologna, 2018, p. 10: «Una vita bella: è una vita che certo non può essere tale senza essere buona». Nella liturgia di Bose per l'8 dicembre si definisce in modo tradizionale Maria «la madre del più bello tra i figli degli uomini» (che riprende *Salm.* 45[44]).

⁴⁹ Th. MANN, *La morte a Venezia* (tr. A. Rho), Roma, 2002, p. 62: «E' certamente un bene che il mondo conosca soltanto la bella opera e non le sue origini, non le condizioni e le circostanze del suo sviluppo; giacché la conoscenza delle fonti onde scaturisce l'ispirazione dell'artista potrebbe turbare, spaventare, e così annullare gli effetti della perfezione».

dei massimi giusromanisti italiani, allora giovanissimo, Vittorio Scialoja⁵⁰; comunque una qualità che nel nostro caso viene attribuita a dei testi scritti dal carattere cd. «tecnico», ma che può essere (ed è) invocata essenzialmente per la letteratura che Mantovani chiama «di intrattenimento», così come per attività umane che prescindono (o sembrano prescindere)⁵¹ dalla parola, quali la pittura o la musica o la danza, così come per oggetti esterni all'uomo, un panorama, l'aurora boreale: è il fruitore/osservatore che ne «sente» e dichiara la bellezza, connotando l'oggetto di tale qualità specifica. E se si tratta di un'attività umana, è spesso lo stesso autore/protagonista a perseguirla, inconsapevolmente o consapevolmente, come finalità principale o almeno importante della propria attività.

7. La «beauté» della letteratura giuridica romana

Le riflessioni che stiamo svolgendo originano direttamente da alcune considerazioni e formulazioni linguistiche proposte da Mantovani nelle diverse sedi che si vedranno; esse vertono sulle possibili modalità di approccio al nucleo centrale della disciplina scientifica, il diritto romano, da lui praticata e

⁵⁰ V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità* («Discorso inaugurale letto nella Grande Aula della Biblioteca Valentiniana il giorno 23 novembre 1879 nel solenne riaprimiento degli Studi nell'Università di Camerino»), Camerino, Savini, 1880, anche nell'«Annuario della Università degli Studi di Camerino», 1879-80 (= V. SCIALOJA, *Scritti giuridici*, III, Roma, 1932, p. 1 ss., ora anche *on line* in «Annali della Facoltà Giuridica di Camerino», n.s. I, 2012, p. 179-215 [la citazione è da questa pubblicazione]), p. 191 s.: «Fu codificato l'editto pretorio, poiché a continuare l'evoluzione verso il *ius gentium* bastavano le costituzioni imperiali e l'opera dei giureconsulti. Questi con la loro cresciuta autorità non si contentarono solamente di svolgere gli antichi principii, ma, traendone dei nuovi dalla coscienza del nuovo popolo, opposero a ciò che fu chiamato stretto diritto, strictum, sum-mum ius, ius civile ecc. l'aequum bonum, la naturalis ratio. [...] Così formato il nuovo diritto ci apparisce di molto più morale e conforme alla natura delle cose che l'antico. Forse, o Signori, a volerne indagare le ragioni, di tanto scemerebbe la nostra ammirazione per il popolo di quanto si accresce quella per il suo diritto; ma da buoni giuristi noi non guarderemo che questo ed applaudiremo alle modificazioni introdotte dall'equità, la quale derivando dai bisogni sentiti per tanti secoli dall'intero mondo civile dovè certamente contenere gran parte degli elementi propri dell'umanità» (spaziato mio).

⁵¹ In realtà, la percezione della «bellezza» è mutevole da individuo ad individuo; ad esempio, la fruizione della *Passione secondo Matteo* di J.S. Bach sarà diversa, a seconda che l'ascolto avvenga da parte di un inesperto di quella musica oppure di qualcuno che sia in grado di seguire il cd. «word painting», cioè la costruzione della musica in relazione al contenuto delle parole.

insegnata in Italia come materia culturale/tecnica all'interno dei Dipartimenti di Giurisprudenza, la struttura che nel sistema universitario italiano ospita quella disciplina, con poche, non rilevanti (per il loro numero non elevato) altre tipologie di sedi. In realtà il sintagma «diritto romano» ha nel tempo assunto diversi significati, fino ai sette che ho elencato⁵² sulla scorta di Orestano; per quanto l'autonomia didattica e i diversi possibili livelli dell'insegnamento possano dare spazio a contenuti diversificati, una forte tradizione universitaria (non solo italiana) fa della «materia» diritto romano in primo luogo la sede dell'insegnamento del diritto privato romano in funzione dello studio del diritto privato contemporaneo, filtrando il proprio insegnamento attraverso la strumentazione concettuale ed espositiva della Pandettistica tedesca, checché se ne dica. Con il risultato che da una parte per l'accesso a quell'insegnamento la qualificazione scientifica richiesta si doveva conseguire con i temi e le categorie di quella concezione del diritto romano, dall'altra spesso la produzione scientifica e la stessa didattica di molti si sono trovate – per scelta culturale ed al limite esistenziale – in contrapposizione con l'opinione dominante (dominante del resto anche presso il legislatore italiano, dall'Unità ad oggi): e comunque la disciplina veramente fondamentale è rimasta ancora oggi, anche nel sentire più comune, quella delle «Istituzioni di diritto romano» (non a caso spesso nemmeno specificando che si tratta del «diritto privato romano»). Come accennato, vi sono state minoranze che non hanno condiviso questa linea, affermando la centralità alternativa invece della «Storia del diritto romano» o dei corsi «avanzati» di «Diritto romano», comunque tutti insegnamenti che cercavano di sottrarre lo studente universitario agli schematismi pandettistici avvicinandolo ai testi della cultura romana, in primo luogo giuridici, ma non solo.

Di tutto ciò si potrebbe discutere all'infinito; ma ho ricordato questa caratteristica disciplinare che – al di là di polemiche o puntualizzazioni – è stata in linea di massima lo sfondo della storia della nostra disciplina nell'ultimo secolo, al fine di mettere in luce quello che oggi (ma è storia antica) potrebbe ancora una volta essere (un) il vero punto di forza del diritto romano: la sua bellezza, non una sua asserita «utilità», quasi meccanicamente ridotta ad un'astratta razionalità di schemi dogmatici.

Nella sua presentazione della lezione inaugurale del corso 2018-2019 di Mantovani si legge⁵³:

⁵²) PEPPE, *Usa e ri-uso*, cit., p. 7 s.

⁵³) La si veda in calce al *Communiqué de presse* 20 dic. 2018 del Collège, in https://www.college-de-france.fr/media/presse/UPL8040517382883644453_20100115_Dossier_presse_Dario_MANTOVANI_Chair_Droit_culture_et_societe_de_la_Rome_antique_v4.pdf. In questa oc-

«Tout droit constitue une technique pour donner une forme à la société, mais une technique qui à son tour prend sa forme de la société. Cela vaut tout particulièrement pour Rome, où – au-delà de la législation – le rôle des juristes a été fondamental. Personnes privées, légitimées en premier lieu par leurs compétences, ils offraient leur conseil désintéressé à leurs concitoyens, en en retirant du prestige social. Le droit a ainsi évolué sous la forme d'un débat, d'un grand discours collectif, dans lequel chaque juriste pouvait faire entendre sa voix, s'il avait les bons arguments. Une rhétorique sans ruse, guidée par des valeurs communes, dans laquelle le droit n'est pas seulement ordonnancement, mais aussi raisonnement».

«Un discours qui s'est même transformé en une littérature, dont la beauté vient de sa densité, de la précision du langage, du rythme où résonne le pas solennel des lois. Une littérature capable de susciter le plaisir de la lecture et qui mérite d'être redécouvert, comme le prouve celui-là même qui fut à l'origine du Collège de France, Guillaume Budé: son commentaire au Digeste (en 1508) a été un exemple éminent du prisme que le droit pouvait constituer pour regarder une société et sa culture (et aussi pour s'interroger sur sa propre époque)». Simmetricamente, nel filmato postato su *Youtube*⁵⁴, Mantovani giustifica l'interesse dell'umanista Budé per il linguaggio dei giuristi romani in virtù della sua «précision» e della sua «beauté»: sottolineo come da una parte

casione, è proposta una biografia di Mantovani, che inizia con le parole «Juriste historien.» Nella presentazione alcune frasi sono in grassetto, in particolare, per quanto qui interessa: «**Un discours qui s'est même transformé en une littérature, dont la beauté vient de sa densité, de la précision du langage, du rythme où résonne le pas solennel des lois**».

⁵⁴) <https://www.youtube.com/watch?v=BgFoDCjInZA>. Il filmato inizia con l'attraversamento da parte di Mantovani del cortile di accesso al *Collège* (con inquadratura del nome dell'istituzione); le parole di Mantovani su Budé vengono accompagnate dalla macchina da ripresa che da dietro la sua spalla sinistra lo mostra aprire un libro antico zoomando sul bellissimo frontespizio (ovviamente il libro sono le famose *Annotationes* di Budé). Poi Mantovani sfoglia il libro, fino a soffermarsi su una pagina che legge e ove è poggiato un foglietto sul quale egli ha appena appuntato una citazione dal libro: il grande umanista del passato dialoga utilmente con l'umanista di oggi per l'oggi, in una grande istituzione nazionale che accoglie in sé anche gli stranieri. Si tratta di un eccellente esempio di comunicazione culturale multimediale, che veicola un'infinità di messaggi (a mio avviso, altamente positivi): l'eventuale ombra di compiacimento nazionalistico sparisce immediatamente ricordando gli infiniti rapporti anche contemporanei tra la cultura francese e quella italiana, dalla partecipazione alla intrapresa editoriale «La nave di Teseo» (di cui in L. PEPPE, *Il doppio registro degli esempi scelti da Alfeno in D. 5.1.76*, in «Liber amicorum. Mélanges J.-P. Coriat», Paris, 2019, p. 707-721, specie p. 713 nt. 20) alle tante meritorie attività dell'*Ecole Française* a Roma (la più recente: la pubblicazione di E. VOLTERRA, *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C. - 312 d.C.)*, cur. A. Terrinoni, P. Buongiorno, Collana «Sources et documents École française de Rome», VIII, Roma, 2018).

la bellezza non sembra esaurirsi nella precisione, dall'altra come quella letteratura sappia suscitare il piacere della lettura.

Ma cosa significa e/o implica il termine «beauté»/«bellezza» che ho evidenziato in queste considerazioni iniziali? Tanto più che esso viene posto in relazione con e origina «le plaisir de la lecture». In altri termini oggetto dell'insegnamento di Mantovani sono testi scritti che per loro caratteristiche suscitano un'emozione, che può avere i contenuti ed espressioni più diversi, anche del tutto intellettuali⁵⁵.

8. La bellezza come qualità

Tutto ciò posto, in quali contesti ricorre la «beauté» nei lavori di Mantovani che si sono finora citati? Faccio una rapida rassegna di alcune occorrenze esplicite che vi ho rintracciato: sono tre e la più importante sarà trattata per ultima.

La prima ricorre quando, per esprimere il suo apprezzamento per un'intuizione di Ferrini, Mantovani la presenta come «une des plus belles pépites extraites par Ferrini»⁵⁶; Ferrini è rappresentato come un minatore che scava

⁵⁵ Ad esempio (da L. PEPPE, *Il diritto pubblico nelle 'Lecture romanistiche' di Alberto Burdese*, in «Giornate in ricordo di Alberto Burdese, Venezia, 29-30 aprile 2016» [cur. L. Garofalo, P. Lambrini], Napoli, 2017, p. 21-43, specie p. 28 nt. 26), Burdese, nel recensire M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Bari, 1998, scrive che la lettura del libro («impegnativo e affascinante») «è risultata per me di grande interesse e di intellettuale diletto» (A. BURDESE, *Recensioni e commenti. Sessant'anni di lecture romanistiche*, II, Padova, 2009, rispettivamente p. 245 e 260). Ma la bellezza può essere invocata anche in campi ben diversi da quelli della storia del diritto e della storia in generale (nella quale il fascino di una scrittura potrebbe apparire più facilmente rilevante), ad esempio in quello della fisica, a proposito del quale si può ricordare – in relazione all'opera di uno dei massimi fisici di ogni tempo, P.A.M. Dirac – che per lui vi era bellezza nell'equazione corretta (non a caso, ad una sua raccolta italiana di scritti, nel 2013, fu dato il titolo *La bellezza come metodo. Saggi e riflessioni su fisica e matematica* [cur. V. Barone], ora Milano, 2019), tanto da affermare che Einstein, nel costruire la sua teoria, «era guidato solo da considerazioni relative alla bellezza delle equazioni» (p. 125). La bellezza è qui al contempo via e misura della correttezza/verità e strumento fondamentale di questa via è uno strumento ben noto ai giuristi, l'analogia, quella relazione di somiglianza che il singolo operatore/lettore è in grado di porre in essere in forza dello strumentario conoscitivo posseduto e che gli permette di costruire quella relazione. La precisione/esattezza rinvia alla stessa nozione di «scienze esatte», delle quali la fisica è paradigmatica, così come la matematica, per la quale si è però recentemente scritto: «Sospetti e ambiguità non risparmiano le teorie più cristalline. [...] Anche il concetto di numero non è privo di oscurità» (così, ad esempio, scrive P. ZELLINI, *Conto, dunque non so. I dubbi della matematica*, in «La lettura. Corriere della Sera», 24 marzo 2019, p. 14 s.).

⁵⁶ P. 222.

laboriosamente nei materiali rimastici del diritto romano: la sua ricerca trova molte cose interessanti, di valore (sono pepite), tra queste alcune sono particolarmente belle e una ne spicca tra di esse. La bellezza qui è evidentemente l'espressione del forte apprezzamento dell'importanza scientifica di quella riflessione di Ferrini: per sottolineare il suo apprezzamento lo scienziato Mantovani ricorre alla metafora (non una similitudine), cioè ad uno spostamento semantico non esplicitato con un effetto evocativo reso ancora più forte proprio dalla qualificazione «una delle più belle» (non si tratta semplicemente di una pepita, un oggetto già di per sé di valore, ma di una di quelle più belle = più preziose tra le pepite).

Simile a questa, ma forse più interessante, è una seconda occasione. Nel saggio – già citato – preliminare/anticipatorio al libro apparso in «Clio@Thémis», Mantovani scrive: «La prose des juristes romains est si efficace qu'elle semble avoir toujours existé, comme un beau panorama de montagne»⁵⁷. L'efficacia è la capacità di produrre gli effetti desiderati, cioè il risultato «utile» e perseguito in forza di fattori preesistenti e ad essa finalizzati: evidentemente, in questo caso, la caratteristica della precisione.

L'aggettivo «beau» non è irrilevante, esprime un giudizio favorevole, basta pensare a quanto invece scrive delle montagne il giovane Hegel nel suo *Diario di viaggio nelle Alpi bernesi*⁵⁸: per Mantovani il panorama di montagna è, può essere termine di confronto non tanto di per sé, cioè solo per la propria esistenza e permanenza (come per Hegel), ma perché è bello (e non noioso); quello di Mantovani è un giudizio favorevole, di piacevolezza, che si proietta quindi anche sulla sua considerazione della prosa dei giuristi romani. Ed è proprio la ricercata ed affermata bellezza di un panorama di montagna a qualificare implicitamente (ma in modo decisivo) la metafora ed al contempo a chiarire il punto di vista di chi quella metafora propone, un autore che si rappresenta come amante della bella montagna e per il tramite dell'affermazione

⁵⁷) MANTOVANI, *Les juristes romains comme écrivains*, cit., in «Clio@Thémis», § 45. La frase qui riportata nel testo – salvo una mia svista – non ricorre nel libro.

⁵⁸) G.W.F. HEGEL, *Diario di viaggio nelle Alpi bernesi* (con Prefazione di R. Bodei), Como-Pavia, 1990, p. 57: «Né l'occhio, né l'immaginazione su questi massi informi trovano un punto su cui quello possa sostare con piacere o quella possa trovare un'occupazione o uno spunto per il suo libero gioco. Solo il mineralogista trova materia per rischiare avventate congetture circa le rivoluzioni di queste montagne. La ragione nel pensiero della durata di queste montagne, o nel tipo di sublimità che si ascrive loro, non trova nulla che le si imponga e strappi stupore e meraviglia. La vista di questi massi eternamente morti a me non ha offerto altro che la monotona rappresentazione, alla lunga noiosa, del: *è così*». Il *Diario* fu scritto dal 25 al 31 luglio 1796, quando Hegel si trovava a Berna a fare il precettore.

di quell'amore, dichiara anche il suo amore per quella prosa⁵⁹: e, come Turner nel 1802 dipingeva le Alpi, così, nell'*Avant-propos* al libro Mantovani chiama, tra virgolette, «tableaux» le parole-prospettiva che ha scelto «pour définir succinctement les juristes romains en tant qu'écrivains»⁶⁰.

Insomma, l'evocazione della qualità di «bello», di «beau», cambia consapevolmente il significato della parola aggettivata e dell'intera frase; forse l'esempio migliore che si possa citare è quello di una famosa frase di Stéphane Mallarmé, nella quale l'attributo è riferito proprio ad un libro⁶¹: «Le monde a pour fin d'aboutir à un beau livre». Al di là del significato preciso che tale frase ha all'interno della concezione poetica di Mallarmé, è indiscutibile che è solo la qualità della bellezza che consente ad un libro di esprimere in modo adeguato il mondo⁶².

⁵⁹) E' affermazione corrente che la personalità dell'autore di un'opera debba restare nell'ombra rispetto alla sua opera che viene presa in considerazione (così, ad esempio, anche CALVINO, appellandosi all'autorità di Croce, nella lettera 9 giugno 1964 citata nella *Cronologia*, p. IX, curata da M. Barenghi e B. Falcetto e posta all'inizio della edizione delle *Lezioni americane* [1988], Milano, 1993). Oppure, nel contesto della «persona theory», si afferma che una dichiarata o evidente predilezione dell'autore di un'opera non rispecchi necessariamente un suo personale reale atteggiamento, ma sia solo funzionale all'opera stessa. Cosicché l'uso della metafora della montagna non implicherebbe necessariamente che Mantovani effettivamente ami la montagna (ma in realtà è così e ciò a mio avviso aumenta l'impatto del ricorso a questa metafora). La mia particolare attenzione a questo punto deriva dalla circostanza che già in altra occasione il riferimento alla pratica della montagna era stato da me utilizzato, in quel caso, al fine di illustrare le caratteristiche del rapporto che correva tra il giovane ma già autorevole ordinario Emilio Betti ed il suo allievo Giorgio La Pira (si veda L. PEPPE, *Betti-La Pira, Betti-Criфо: un maestro, due allievi*, in «Ai confini del Tardoantico. Itinerari di studio.Tavola Rotonda 2016. Spello, 24-25 giugno» [cur. M.L. Biccari, G. Maragno], «Quaderni di lavoro ARC», XIV, Perugia, 2017, p. 84-100 [ora anche in «Index», XLV, 2017, p. 788-801, con un'integrazione]).

⁶⁰) P. 14.

⁶¹) Originariamente, in Mallarmé, il termine «livre» in questa frase si riferisce a qualcosa di più complesso di un libro in senso stretto. La frase citata nel testo in realtà è proprio alla fine della bellissima intervista a Mallarmé fatta da Jules HURET per l'*Echo de Paris* nel 1891 (<http://jdnet.perso.infn.fr/divagations/entretien.htm>); [Huret]: «Au fond, voyez-vous, me dit le maître en me serrant la main, le monde est fait pour aboutir à un beau livre». Su Mallarmé si veda, ancora, *infra*, nel testo.

⁶²) La frase successivamente è stata utilizzata da altri in diversi contesti, fino ad essere mutilata proprio dell'aggettivo «beau»: un esempio italiano, con la contrapposizione del linguaggio dell'«arte» a quello della «scienza», in L. STEFANINI, *Relazione introduttiva*, in «Atti del XVII Congresso nazionale di filosofia (Napoli 18-22 marzo 1955), Il problema della conoscenza storica. Arte e linguaggio», Napoli, 1955, p. 93-111, in particolare p. 110. O, peggio ancora, fino alla banalità quasi irrispettosa, come nella costruzione del titolo di É. HAZAN, *Pour aboutir à un livre. La fabrique d'une maison d'édition*, Vanves, 2016. Ben diverso – e, a mio avviso, del tutto proprio – quanto scrive P. BOITANI (ne *Il Sole 24 Ore*, 20 gennaio 2019, p. 19) nel recensire il libro-mondo di G. GUIDORIZZI, *Il grande racconto della*

Nel contesto del saggio in «Clio@Thémis» Mantovani esalta non la «*précision*», ma l'«*efficacité*» della prosa dei giuristi romani: un'efficacia che ha non solamente la permanenza del panorama di montagna, ma di un bel panorama di montagna. Qui la similitudine consente non solo di rafforzare la natura di «classico» di quella prosa efficace («E' classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l'attualità più incompatibile fa da padrona») ⁶³, ma anche di evidenziarne la bellezza. Se quella prosa non fosse bella, la similitudine non sarebbe possibile.

Ma si potrebbe dire qualcosa di più, perché le nozioni di precisione ed efficacia potrebbero essere oggetto di ulteriore considerazione. Apparentemente «efficacia» sembra più facile da definire, come la capacità di apportare una qualche utilità ad un individuo nel suo contesto. Potrebbe sembrare intuitivo affermare che proprio la «precisione» sia il fondamentale prerequisito dell'efficacia: lo è certamente in alcuni contesti, ma potrebbe essere un elemento negativo in altri contesti. Ad esempio, in un testo poetico, esso è tanto più efficace, quanto è meno «preciso», cioè è in grado di suscitare la più ampia gamma di risposte emotive nei diversi lettori che lo avvicinano. Nella parte centrale dell'intervista di Mallarmé precedentemente ricordata vi è una frase chiarificatrice del pensiero del poeta: «Il doit y avoir toujours énigme en poésie, et ce est le but de la littérature – il n'y en a pas d'autres – *d'évoquer* [*cor-sivo nel testo*] les objects».

Ma qui non ci si occupa di un testo poetico e forse è più utile richiamare la riflessione di un grande intellettuale, Italo Calvino, che dedica la terza delle sue *Lezioni americane* alla *Esattezza* ⁶⁴; scrive *in limine* Calvino ⁶⁵:

«Cercherò prima di tutto di definire il mio tema. Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose:

Un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato;

L'evocazione d'immagini visuali nitide, incisive, memorabili; in italiano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, «icastico», dal greco *eijkastikov*» ⁶⁶;

Un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell'immaginazione.»

Il linguaggio dei giuristi romani è in primo luogo la terminologia della loro

guerra di Troia, Bologna, 2018: «... e sia lode all'editore per aver prodotto e disposto questo *beau livre* ...».

⁶³) I. CALVINO, *Perché leggere i classici* (1981), in ID., *Perché leggere i classici*, Milano, 1995, p. 12.

⁶⁴) CALVINO, *Lezioni americane*, cit., p. 57-79.

⁶⁵) CALVINO, *op. ult. cit.*, p. 59 s.

⁶⁶) Così nel testo: «*eijkastikov*».

mappa mentale: vi questa massima «precisione» nel rapporto tra il frammento, il testo a noi tradito e l'esperienza giuridica da loro vissuta e interpretata?

Ma prima di proseguire il discorso si devono sintetizzare, come necessario punto di riferimento, le caratteristiche del linguaggio giuridico romano che si sono prese in considerazione finora; da una parte la sua precisione (con i limiti che si sono accennati sia per i contemporanei sia per noi), dall'altro l'*habitus* mentale ad esse sotteso. E se tali caratteristiche possono dirsi comuni a tutte le forme della letteratura giuridica romana, compresa quella istituzionale, sia pure con le loro ovvie specificità⁶⁷, in tale contesto deve trovare la sua collocazione (e ragione di utilizzo) ogni riferimento o informazione che pure potrebbe sembrare estraneo: il grande merito del libro di Mantovani, a mio avviso, è di far rientrare a pieno titolo, in quell'*habitus*, la filosofia e la retorica, la storia, le esigenze della didattica. Il diritto dei giuristi romani, almeno per gran parte della sua storia, evoca anche qualcos'altro, e non *ad adornandum*: del resto, lo stesso Budé, nume tutelare del *Collège de France* e del corso di lezioni di Mantovani, riempie le sue *Annotationes* di citazioni da tutta la cultura classica, fino a ricordare quando una soluzione giuridica è stata individuata dal giurista romano sulla base di una *auctoritas* letteraria⁶⁸.

9. La «*précision*»

Ma l'occorrenza più importante perché si tratta di un titolo e proprio al paratesto (ovviamente in primo luogo nella letteratura giuridica romana) Mantovani nell'opera presta molta attenzione, è quella nella quale, appunto in relazione ad una delle asserite caratteristiche di quella letteratura (la precisione), egli intitola nel libro un paragrafo *La beauté de la précision*⁶⁹: la formulazione qui è tale che la «*beauté*» appare radicarsi nella piacevole percezione di un alto livello speculativo che trova una perfetta espressione linguistica. La «bellezza» è qualcosa che soddisfa profondamente il lettore per l'esattezza della formulazione.

In tutto il libro di Mantovani, questo titolo (e ovviamente il suo conte-

⁶⁷ Circa l'approccio alla tematica dei generi della letteratura giuridica romana, si veda ora E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Kunstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in «Giuristi romani e storiografia moderna», cit., p. 48-72.

⁶⁸ Ad esempio, a proposito di D. 18.1.1 (Paul. 33 *ad ed.*): «*Sabinus Homero teste utitur*»; su quest'uso da parte di Budé si veda D. QUAGLIONI, *Licet allegare poetas. Formanti letterari del diritto fra Medioevo ed Età moderna*, estratto dagli Atti del Convegno «Dichtung und Recht im 13. und 14. Jahrhundert» (Göttingen, 26-29 Ottobre 2016).

⁶⁹ P. 53 ss.

nuto) è stato il punto che più mi ha fatto riflettere, per due motivi.

Il primo motivo è la centralità che questa caratteristica avrebbe ai fini della nostra valutazione del linguaggio dei giuristi romani e perciò del nostro interesse ad esso. Il secondo motivo è che l'esaltazione di quei parametri (perché tali sono precisione ed esattezza) – quale che ne sia la ragione per noi: la «bellezza»? – da una parte si radica nella enfaticizzazione di una caratteristica che storicamente in un certo momento (quello della giurisprudenza classica) e solo in quello gli stessi romani hanno individuato; dall'altra, le inserisce (in modo del tutto condivisibile) in un percorso secolare: ma con il contestualizzarle e storicizzarle si sminuiscono oggettivamente le difficoltà di comprensione ed interpretazione che quel linguaggio aveva creato agli stessi contemporanei ed ancora di più nel tardo antico, difficoltà per noi esasperate dallo stato delle fonti superstiti.

Appare quindi opportuno soffermarsi su queste parole (bellezza, esattezza, precisione), che non risultano immediatamente ed univocamente avere un corrispondente in latino (sia comune sia giuridico). E, del resto, in italiano, sono polisemiche. Non si esporrà qui un'analisi linguistica approfondita, che pure è stata svolta, e si cercherà di esporne quelli che sono apparsi i dati a mio avviso più importanti.

«Bellezza», «beauté» derivano dal poco usato *'bellitudo'*, non usato nelle fonti giuridiche, ove è anche raro l'uso della terminologia latina la cui radice, *'pulchr'*, semanticamente corrisponde al nostro «bell-» e con la quale condivide la ricca estensione in senso predicativo. Un esempio per tutti: l'inizio del *Natura deorum* di Cicerone, ove *'pulcherrima'* segnala l'assoluta importanza di una nozione⁷⁰. Ma forse la più rappresentativa immagine della *'pulchritudo'* è in un altro passo di Cicerone⁷¹, ove questa qualità viene rappresentata in ordine al corpo ed all'animo umani come conseguenza – rispettivamente – di un corpo ben proporzionato e del possesso di equilibrio sotto vari aspetti caratteriale. Se si guarda alle fonti giuridiche, qui *'pulchritudo'* ricorre solo nelle costituzioni programmatiche di Giustiniano, in *Tanta* (pr.) ed *Omnem* (3), come *'nova pulchritudo'*, la «bellezza» nuova che contraddistingue le compilazioni giustiniane per la loro esattezza e non contraddittorietà rispetto alle fonti precedenti, «antiche», che evidentemente non erano «belle» e non presenta-

⁷⁰ Cic., *nat. deor.* 1.1: *'Cum multae res in philosophia nequaquam satis adhuc explicatae sint, tum perdifficilis, Brute, quod tu minime ignoras, et perobscura quaestio est de natura deorum, quae et ad cognitionem animi pulcherrima est et ad moderandam religionem necessaria'*.

⁷¹ Cic., *Tusc.* 4.13.31: *'Et ut corporis est quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam suavitate eaque dicitur pulchritudo, sic in animo opinionum indiciorumque aequabilitas et constantia cum firmitate quadam et stabilitate virtutem subsequens aut virtutis vim ipsam continens pulchritudo vocatur'*.

vano quelle caratteristiche. Scrive Falcone: «the beauty with respect to the laws alludes to the sharpness and straightness, to the consonantia, συμφωνία, concordia.»⁷². Sono proprio le qualità (l'acutezza e la linearità) che Stolfi e Mantovani attribuiscono al linguaggio dei giuristi romani, solo che qui ricorrono come qualità della normazione che ha posto (dovrebbe aver posto) fine al caos pregiustiniano: sono le qualità della normazione imperiale in contrapposizione – nella formulazione più secca – allo *ius controversum* dei giuristi. In altri termini, la bellezza giustiniana non è nel linguaggio in sé, quanto nel risultato dell'attività compilatoria, l'armonia nel diritto: cioè la bellezza come armonia, armonia delle leggi che è simmetrica, per Falcone⁷³, a quella divina

⁷²) G. FALCONE, *The 'mysterious' beauty of Laws*, in «AUPA.», LVII, 2014, p. 339-353, specie p. 344; si veda anche ID., *'Fabulis', non 'tabulis', in cost. Imperatoriam 3*, in «AUPA.», LVIII, 2015, p. 301-312, in particolare p. 306 nt. 7, ove si legge: «Cfr. cost. *Omnem 3* ... *omnia nova pulchritudine sunt decorata, nullo inutili, nullo desueto in his penitus inveniando* ...: proprio con riferimento alla eliminazione, commissionata da Giustiniano, di notizie 'inutili', non più attuali, si parla di una *pulchritudo* (indicazione eulogica dell'operato dell'imperatore accostabile allo *splendor* di cost. *Imp. 3*) qualificata, 'nova', con rimando antitetico all'*antiquum*».

⁷³) FALCONE, *The 'mysterious' beauty*, cit., p. 346: «In essence: the laws are adorned with 'beauty' in so far they are harmonious, straight and unambiguous, lacking of repetitions and of contradictions; and in this sense they are an imitation of the divine beauty, which disposes the whole universe with order, harmony and splendour». Su questa simmetria, oltre alle fonti citate da Falcone, si veda il primo capitolo di Agapito Diacono, *Ektthesis* [il titolo più usato in letteratura], *Esposizione di capitoli parenetici scritta estemporaneamente per l'Imperatore Giustiniano da Agapito, diacono della santissima chiesa* (cit. in PEPPE, *Nota su Ioh. Malalas*, cit., p. 252), ove si afferma che il potere imperiale origina da Dio proprio in quanto finalizzato a dare le giuste leggi agli uomini («a somiglianza del regno celeste»): «Dacché tu ricopri la carica più elevata di ogni dignità, o imperatore, prima di ogni altro onora Dio, giacché ti ha reso degno di essa, in quanto, a somiglianza del regno celeste, ti ha affidato lo scettro del potere terreno, perché tu insegnassi agli uomini a conservare la giustizia e costringessi a latrare quelli che nella loro follia ad essa si oppongono, obbedendo ai suoi principi e governando i tuoi sudditi conformemente alla legge» (trad. Iadevaia, p. 135). Al latrare (ἐκδιώζειν τὴν ὑλακίην [Migne, «PG.», LXXXVII, c. 1165] degli ingiusti impazziti in Agapito ben si addice l'espressione «eloquenza rabbiosa e spregevole» usata da G.M. MASSELLI, *Il rancore dell'esule: Ovidio, l'Ibis e i modi di un'invettiva*, Bari, 2002, p. 122 nt. 263, nel commentare l'uso della metafora 'latrare' in Ovid., *Ibis* 232 (vv. 231-2: 'Perbibit inde suae rabiem nutricis alumnus, / latrat et in toto verba canina foro'). Ad un giusromaniista la parola «latrato» in relazione al diritto non può non evocare il ricordo di Carfania in Val. Max., *mem.* 8.3.2 ('*inuitatis foro latratibus*'), protagonista di una vicenda che – al di là della sua effettiva storicità – dal punto di vista del linguaggio di Valerio Massimo può essere collegata ad un generale «literary commonplace about the lawcourts» (così D. SHANZER, *A Philosophical and Literary Commentary on Martianus Capella's De Nuptiis Philologiae et Mercurii. Book 1*, Berkeley, 1986, p. 2 nt. 2, ove anche diverse fonti, in *primis* Quint., *inst. or.* 12.9.9, oltre a Ovid., *Ibis* 232). Certamente si tratta di una coincidenza linguistica interessante, che richiederebbe ovviamente di proseguire in modo approfondito sulla via di un tentativo di comparazione/confronto tra mondo romano e mondo greco. Qui posso solo ri-

dell'universo⁷⁴. Considerato il contesto nel quale l'imperatore inserisce e radica la sua opera legislativa – l'armonia del creato divino, del quale Giustino e la sua giustizia sono un'epifania –, ci si potrebbe chiedere se questa bellezza 'nova' non derivi solo dalla introdotta precisione, ma anche da quel contesto; è forse solo una suggestione, ma potrebbe esservi un'eco di una famosa rappresentazione di Dio in Agostino: Aug., *conf.* 10.38: 'Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!'.

Ma si faccia un passo indietro rispetto al tardo antico. In età classica quale parola avrebbe tradotto «bellezza» in relazione alla precisione di una frase? La parola è indubbiamente 'elegantia'⁷⁵, fin dalla *Rhetorica ad Herennium*; *Rhet. ad Her.* 4.17.1-2: «*Quoniam, quibus in generibus elocutio versari debeat, dictum est, videamus nunc, quas res debeat habere elocutio commoda et perfecta. Quae maxime admodum oratori accommodata est, tres res in se debet habere: elegantiam, compositionem, dignitatem. Elegantia est, quae facit, ut locus unus quisque pure et aperte dici videatur*»⁷⁶.

L'*elegantia* è la fondamentale finalità che deve essere perseguita nella scelta ('*elegantia*' deriva da '*eligere*') delle parole nella formulazione di una frase. Non è affatto caratteristica esclusiva del linguaggio dei giuristi, anche se nella loro riflessione ed in quella della cultura contemporanea – come ben mostrato da Mantovani – si attribuisce una particolare attenzione da parte loro alle singole parole ed al loro uso. Ed al contempo gli stessi giuristi non la predicano per se stessi come criterio generale, ma si limitano a riconoscerne o disconoscerne la presenza con l'uso dell'avverbio '*eleganter*' o '*ineleganter*'

cordare che, per quanto la cultura bizantina sia lontana da quelle greca ed ellenistica che la precedono, si è con buoni argomenti sostenuto (R.A. SOTO AYALA, *Isócrates y los «Espejos de príncipe» bizantinos*, in «Byzantion nea Hellás», XXX, 2011, p. 121-141, specie p. 131) che il genere letterario cui la *Scheda* di Agapito appartiene (lo *speculum principis*) certamente risale al *A Nicocle* di Isocrate; considerato che i riferimenti ai cani ed ai loro comportamenti sono tutt'altro che scarsi sia nelle fonti romane sia in quelle greche (comprese le patristiche), è evidente la difficoltà di una siffatta ricerca linguistica. Comunque, ad un primo esame delle fonti, non ho trovato un precedente in greco veramente accostabile, per il suo contenuto ed il suo linguaggio, alla frase di Agapito.

⁷⁴) Su questa concezione cristiana della bellezza, cfr. A. COLLI, *Pulchritudo tam antica et tam nova. Bellezza e tempo nel pensiero di Agostino d'Ippona*, in «Vivens homo», XIX, 2008, p. 165-174.

⁷⁵) Altra parola latina purtroppo – per noi – polisemica.

⁷⁶) MANTOVANI ovviamente cita questo testo (*Les juristes écrivains*, cit., p. 67 nt. 125), facendo propria la traduzione di Achard: «L'élégance est ce qui fait que chaque idée paraît exprimée dans une langue pure et intelligible». Su *Rhet. ad Her.* 4.17 l'Autore si era già soffermato in D. MANTOVANI, *L'elogio dei giuristi romani nel proemio al III libro delle Elegantiae di Lorenzo Valla*, in «Studi G. Nicosia», V, Milano, 2007, p. 143-208, così scrivendo (p. 173): «l'*elegantia* riguarda più specificamente le scelte lessicali, poiché la si può definire la capacità di *eligere* parole semanticamente univoche oppure di servirsi con discrezione dei traslati».

quando ritengono opportuna la segnalazione di una particolare adeguatezza/inadeguatezza dell'espressione all'idea che si intende esprimere.

Ma noi non possiamo usare la parola «eleganza», che ha assunto altro significato generale (nel quale potrebbe rientrare l'esattezza del linguaggio, ma a fatica, perché per noi la parola ha comunque una sfumatura forte di raffinatezza, ricercatezza rispetto alla normalità); se venisse usata costringerebbe (non sembri paradossale) a sua volta ad una precisazione. E' ciò di cui mi sono reso conto ripensando ad una citazione da Dumézil da me fatta in altra circostanza e cogliendovi ora una *nuance* della quale allora non avevo colto tutte le implicazioni; guardando alla tradizione giuridica romana più risalente, ha scritto efficacemente (con aggettivi e parole che sono praticamente uguali a quelli usati da Mantovani) Dumézil: «le Romain, pendant longtemps, a plutôt composé des énoncés exacts et utiles, et l'élégance de ce genre littéraire n'est pas celle de la poésie»⁷⁷. Vi sarebbe cioè un'eleganza del linguaggio del giurista ed una di quello del poeta; ai nostri fini, una eleganza del primo, una diversa eleganza del secondo, di fatto tornando alle «due letterature». E con questa conclusione l'uso da parte di Mantovani sarebbe congruo, anche se in realtà non soddisfacente per noi oggi: se quel linguaggio fosse (e fosse stato) veramente esatto, sempre, e non strutturalmente iniziatico, non staremmo ancora oggi a sudare per comprenderlo.

Ed allora, se c'è una bellezza (e se c'è), dov'è? In realtà lo stesso Mantovani offre la possibilità di una risposta, portando le sue parole fino alle loro estreme conseguenze. Ho citato poco fa la presentazione che egli ha pubblicato del suo corso 2018-2019⁷⁸; ora vorrei attirare l'attenzione sulla parte finale delle ragioni della «beauté», tra le quali solo per una l'accento viene posto in modo preferenziale dalla stessa presentazione tipografica in grassetto: «où résonne le pas solennel des lois» (ancora una metafora). «Risuona» è verbo proprio di un'eco, qualcosa che è fuori e lontano, di cui si può cogliere tutto o solo qualcosa, a seconda della nostra posizione e della nostra predisposizione o attenzione: qualcosa al di là delle precise parole e che però può suscitare altre domande, o dubbi⁷⁹.

Per concludere. Bellezza del linguaggio dei giuristi romani? E' una qua-

⁷⁷) G. DUMÉZIL, *La religion Romaine archaïque*, Paris, 1974, p. 56. Su queste parole di Dumézil si veda PEPPE, *Gli eterni ritorni*, cit., p. 517.

⁷⁸) Cfr. *supra*, § 7.

⁷⁹) «Risonanza» è parola apparentemente semplice, ma che certamente e comunque dischiude una relazione con «altro». Nel nostro caso la risonanza è quasi iperbolica. Sulla risonanza come fondamentale relazione fra l'individuo e il mondo, si veda ora H. ROSA, *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*, Berlin, 2016 (trad. franc. Paris, 2018).

lità indubbia, ma forse oggi quella bellezza è in primo luogo la sua difficoltà, la nostra difficoltà nell'interpretarlo e dargli (in realtà di volta in volta) un significato: un'attività che è solo il riflesso delle domande che urgono nel nostro tempo (e delle quali si può anche essere inconsapevoli) e per la quale la ricchezza e la complessità di quel linguaggio e del modo da lui espressa possono essere fonte di consapevolezza.

10. Il libro di Mantovani

Ma entriamo ora nel libro. Per quanto superato per un'infinità di motivi, un grande classico sulla giurisprudenza romana rimane la *Storia della giurisprudenza romana* di Fritz Schulz⁸⁰; nella *Prefazione*⁸¹ si legge: «Ho scritto non soltanto, e non in primo luogo, per la stretta cerchia degli specialisti di diritto romano, ma con la speranza di essere letto da studenti di giurisprudenza già avanti negli studi, e di assisterli nel loro studio delle fonti. Ho scritto pure per gli studenti di filologia classica e di storia antica. La scienza giuridica romana è la più pura e la più originale espressione del genio romano.» Quindi un'opera pensata per un pubblico certamente interessato, ma non formato specialista del diritto romano e nella quale per Schulz (e così deve essere, a suo avviso, per l'uditorio «largo» cui si rivolge) la scienza giuridica romana incarnata dai suoi protagonisti e nelle fonti giuridiche è il vertice della cultura romana.

Mantovani, per il suo uditorio anch'esso «largo» al *Collège de France*, per iniziare il suo discorso circa l'esistenza e la diffusione di una letteratura giuridica a Roma si pone dalla parte del fruitore ed utilizzatore romano di quelle opere, prendendo avvio dalla menzione delle opere di diritto in una realtà del tutto umile, quella narrata nella *cena Trimalchionis*⁸²: qui un padre, uno stracciatolo, dice di aver comprato per il proprio figlio (poco intelligente e volenteroso) dei libri di diritto: ne impari un po', potrebbe sempre servire. Certa-

⁸⁰) F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946, 1953², ed. tedesca Weimar, 1961, tr. it. (G. Nocera) Firenze, 1968.

⁸¹) (Del 1946) p. 5. I lettori ai quali Schulz si rivolge non sono, come si vedrà tra breve, solo studiosi e studenti «avanzati» di diritto romano, ma sono pur sempre di ambito universitario. Diverso e più ampio era il pubblico destinatario del suo *Prinzipien*, con un'eco plausibile del *Geist* di Jhering (si veda F. NASTI, *Pensiero giuridico romano e tradizione europea nei Prinzipien di Fritz Schulz*, in «Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie» [cur. P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone], Torino, 2019, p. 225-247, in particolare p. 235): una differenza che potrebbe essere significativa ai fini del percorso scientifico (e forse soprattutto biografico) di Schulz.

⁸²) Petron., *Sat.* 46.7; Mantovani cita diverse volte, nel corso del suo libro, questo passo di Petronio.

mente in questo racconto c'è un fondo umoristico, ma è anche e soprattutto una *tranche de vie*.

Anche Schulz evoca questa testimonianza da Petronio, ma quasi incidentalmente e solo per segnalare come, accanto ai «veri» giuristi autori di opere giuridiche, vi dovessero essere insegnanti di diritto «cui Roma guardava con disdegno»⁸³, «pratici più umili, che traevano la sussistenza dal loro modesto sapere giuridico redigendo documenti legali»⁸⁴. Oppure era possibile per «il plebeo [farsi] strada verso l'alto», attraverso l'avvocatura⁸⁵. Sembra quasi di sentire Vittorio Scialoja quando nel 1881, nella famosa lettera a Filippo Serafini del luglio 1881⁸⁶, ribadiva che gli studi giuridici dovessero essere estremamente rigorosi, allontanando i più deboli, con queste parole: «qual danno sarebbe mai quello di un siffatto Taigeto intellettuale? Qual danno si avrebbe nel sostituire a due legulei un giureconsulto?». Certamente nel mondo romano (e nelle sue varie epoche) vi era diversificazione tra le diverse figure di operatori del diritto, dai giuristi, agli oratori, agli *advocati*, ai *tabelliones*, agli *adseorsos* dell'età classica e del tardo antico, ai giudici, ai magistrati, ai funzionari imperiali e non mancano mai rilievi critici o addirittura sarcastici nei confronti dell'una o dell'altra tipologia, fino alla famosa riflessione di Ammiano Marcellino alla fine del IV sec.⁸⁷; tuttavia tale diversificazione non sfocia in un siffatto disprezzo, tutto moderno, per i «legulei», in contrapposizione ad una ideologica figura di super giurista.

Quegli operatori di basso livello difficilmente avranno studiato i *Pitanà* di Labeone, assai probabilmente avranno studiato o comunque utilizzato opere elementari o raccolte ove reperire formulari, come la *formula Baetica* o le sigle che troviamo in Valerio Probo oppure, risalendo nel tempo, le clausole dei formulari catoniani. Quanto alle opere dei giuristi più diffuse, magari commentate dai giuristi successivi, ma utilizzate anche da fruitori meno avvertiti, certamente vi erano i *tres libri iuris civilis* di Masurio Sabino, che potrebbero essere uno dei libri di diritto ricordati in Petronio, la cui opera con buona probabilità può essere datata prima del 62 d.C., anno della morte di Persio,

⁸³) SCHULZ, *Storia*, cit., p. 195.

⁸⁴) SCHULZ, *Storia*, cit., p. 199.

⁸⁵) SCHULZ, *Storia*, cit., p. 198.

⁸⁶) Dal titolo *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al Prof. F. Serafini*, in «AG.», XXVI, 1881, p. 486-494. La lettera è stata recentemente riedita con alcune considerazioni introduttive in F. AMARELLI, *L'insegnamento scientifico del diritto nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in «Index», XVIII, 1990, p. 59-69.

⁸⁷) Amm., *r. gest.* 30.4, su cui si veda, da ult., I.G. MASTROROSA, *Ammiano Marcellino e l'oratoria forense tardo repubblicana: un antidoto contro la «pravitas» giudiziaria dell'età di Valente?*, in «Studi L. de Finis», Trento, 2010, p. 87-98.

nella cui *sat.* 5.90 ricorre l'espressione 'Masurii rubrica' nella quale oggi – superando i dubbi della tradizione di studi meno recente – si coglie un'eco dei *tres libri* di Sabino; così conclude anche Mantovani, nell'espone la doglianza di uno schiavo liberato così come espressa da Persio.

Con le parole di Carla Masi Doria: «La citazione del giurista tiberiano mostra, certamente, la sua autorevolezza e la diffusione delle sue opinioni anche tra i «laici»⁸⁸; o, in termini più generali, ma sulla base della menzione di Masurio in Pers., *sat.* 5.88-90, così conclude Oliviero Diliberto: «I giuristi romani sono, dunque, noti ad un pubblico di lettori anche non specialisti di diritto»⁸⁹. Mi sembra però da sottolineare il fatto che sia il personaggio del *Satyricon* sia il protagonista della Satira di Persio siano liberi e che ad entrambi gli autori attribuiscono la conoscenza dell'opera di Sabino, si potrebbe dire senza intenti sarcastici; piuttosto, nella satira di Persio vi è profonda amarezza, in un contesto nel quale è accuratamente descritta una *manumissio vindicta*⁹⁰. Questa coincidenza nei due testi depone a favore di tale conoscenza non solo presso gli autori (che appartengono alla parte alta della società), ma anche presso alcuni liberi, in questo caso nemmeno di livello sociale elevato, per quanto non poveri: uno stracciaiolo ed uno stalliere. Ma Persio e Petronio consentono due ulteriori considerazioni. La V Satira di Persio è un perfetto esempio di «Law in Literature», perché contiene un'eccellente rappresentazione di una *manumissio vindicta*, completa della menzione della misteriosa 'circumactio'⁹¹. Mentre lo straccivendolo compra i libri di diritto, probabilmente opera di Sabino: quindi libri in vendita. Come non collegare questa notizia con quella data da Pomponio⁹², che Sabino dovette essere aiutato economicamente dai suoi allievi? Detto in modo meno nobile, Sabino assai probabilmente si faceva pagare per il suo insegnamento.

Mantovani, ben diversamente da Schulz, invece evoca quasi con simpatia questa folla di operatori del diritto, che non scrivono, ma hanno bisogno, magari dopo una qualche forma di istruzione, financo autodidatta, ancora di strumenti. E qui Mantovani⁹³ (è solo un esempio della ricchezza del suo li-

⁸⁸) C. MASI DORIA, *Un'ipotesi sulla «Masurii rubrica» di Pers. «Sat.» 5.90*, in «Index», XXXIV, 2006, p. 427-438, specie p. 428.

⁸⁹) O. DILIBERTO, *La giurisprudenza romana nelle opere letterarie*, in «Giuristi romani e storiografia moderna», cit., p. 141-160, p. 149.

⁹⁰) Si veda ora F. MARCATILI, *Manumissio e circumactio: tradizione letteraria e contesti archeologici*, in «Quaderni di storia», LXXXVIII, 2018, p. 155-177, con completa utilizzazione della letteratura precedente, in ispecie di S. Tondo.

⁹¹) Pers., *sat.* 5.75.

⁹²) D. 1.2.2.50 (Pomp. *sing. ench.*).

⁹³) P. 41.

bro) cita una pergamena inedita (*P. Vindob. L 124*) che contiene un passo dei *Manualia* di Paolo, con caratteri miniaturizzati, di due millimetri, per un'opera semplice, un *codex*, che mi richiama alla mente un libricino che mi fu mostrato come una reliquia, la più preziosa, nella Biblioteca di Santa Scolastica a Subiaco: un libricino a caratteri piccolissimi, databile all'incirca all'anno mille, che conteneva quanto necessario ai bisogni elementari della liturgia, evidentemente da portare sempre con sé da parte di un ecclesiastico. E, plausibilmente, proprio l'uso/consumo quotidiano di questo tipo di *codex* ne ha impedito una diffusa sopravvivenza nei secoli.

11. *I prudentes come oracolo della città*

Ma queste considerazioni non rimuovono la circostanza che i *prudentes* nella realtà romana – e di ciò vi era piena consapevolezza – sono cosa diversa da tutti gli altri operatori del diritto.

Ed è proprio dal serrato confronto delle caratteristiche della letteratura giuridica romana con le riflessioni antiche sulla letteratura che ne emergono le peculiarità, che esistono, ma non sono tali da farne una letteratura tecnica in senso stretto nel mondo romano.

Qui è forse il punto centrale del libro: la letteratura giuridica nasce e cresce avendo come modello, da ogni punto di vista, linguistico, sintattico, grafico, i testi normativi, in primo luogo le leggi, ma anche le regole pontificali. Qui ha un ruolo importante la convinzione di Mantovani che le *leges* romane siano state molto più numerose di quanto ci è pervenuto.

Vi è un legame stretto, inscindibile, tra i giuristi – oracolo della città – e il diritto della città; ciò che essi dicono e poi scrivono si modella su quel linguaggio, che ne è la matrice. E poiché i giuristi sono i primi scrittori di Roma, di qui origina «la position éminente que le droit et son élaboration écrite ont prise dans le tissu culturel romain»⁹⁴.

Sono infinite le fonti che Mantovani adduce in questo contesto, ma forse ne posso aggiungere una al dossier: Cic., *top.* 20.78⁹⁵.

⁹⁴) P. 35.

⁹⁵) Questo passo dei *Topica*, che non viene menzionato anche nel recente F. TAMBURI, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. I. Cicerone*, Napoli, 2013, è utilizzato spesso in altre discipline, generalmente nelle riflessioni su modi e tecniche delle citazioni.

12. Dell' 'auctoritas' tra giuristi

Ormai molti anni fa, studiando la *fiducia* e in particolare gli ambiti nei quali il lemma compariva nelle fonti latine⁹⁶, riscontrai come Pomponio nell'*Enchiridion* attribuisse a Labeone⁹⁷ ed ai giuristi repubblicani e del tempo di Adriano⁹⁸ la *fiducia doctrinae*, la *fiducia suorum studiorum*, la *fiducia sui*, in se stesso. Studi successivi, in particolare quello di Fara Nasti del 2013, hanno messo l'accento «sull'importanza tributata da Pomponio alla trasmissione del diritto» fin da Tiberio Coruncanio⁹⁹, pur se della giurisprudenza anteriore a Quinto Mucio si è detto che ben poco era sopravvissuto, tanto da rappresentarla nel I secolo a.C. come «un mondo definitivamente perduto»¹⁰⁰. Ma soprattutto la lettura del libro di Mantovani mi ha sollecitato a riprendere le conclusioni a suo tempo da me raggiunte, per precisarle ulteriormente. Allora, sulla scorta di Lovato¹⁰¹, utilizzai alcuni passi dei *Topica* di Cicerone per arrivare a concludere sulla base di quei passi, con Letizia Vacca¹⁰², che «il giurista 'deve' [tra virgolette] tenere conto delle soluzioni degli altri giuristi»¹⁰³. Forse ora posso avanzare qualche ulteriore riflessione.

Il punto di partenza di Lovato era stato un passo nella parte conclusiva dei *Topica*, quando si discorre della *virtus* di un individuo in generale, in particolare in relazione alla sua attendibilità quale testimone; si legge in Cic., *top.* 20.78: *'In homine virtutis opinio valet plurimum. Opinio est autem non modo eos virtutem habere qui habeant, sed eos etiam qui habere videantur. Itaque quos ingenio, quos studio, quos doctrina praeditos vident quorumque vitam constantem et probatam, ut Cato-*

⁹⁶) L. PEPPE, *La vastità del fenomeno fiduciario nel diritto romano: una prima riflessione*, in «Le situazioni affidanti» (cur. M. Lupoi), Torino, 2006, p. 15-44, in particolare p. 38 s.

⁹⁷) D. 1.2.2.47 (Pomp. *sing. ench.*): *'Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae ...'*.

⁹⁸) D. 1.2.2.49 (Pomp. *sing. ench.*): *'... ante tempora Augusti ... qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant; ... si quis fiduciam sui haberet ...'*. Sulle caratteristiche della giurisprudenza in Pomponio ormai classici M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli, 1982, specie p. 236 ss. e 254, e D. NÖRR, *Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani»* (non solo una traduzione italiana – cur. M.A. Fino, E. Stolfi –, ma una «nuova edizione corretta», a dire dello stesso autore, del suo *Pomponius oder Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen*, in «ANRW.», II.15, Berlin–New York, 1976, p. 497 ss.), in «RDR.», II, 2002, p. 167-254, specie p. 225 s.

⁹⁹) F. NASTI, *Successio auctorum e compiti dei giuristi nell'Enchiridion di Pomponio* (D. 1.2.2.35-38), in «SDHI.», LXXIX, 2013, p. 899-918, in particolare p. 915.

¹⁰⁰) Così SCHIAVONE, *Astrarre, distinguere, regolare. Forme giuridiche e ordine teologico*, in *Quintus Mucius Scaevola*, cit., p. 29-59, specie p. 30.

¹⁰¹) A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 295 ss.

¹⁰²) L. VACCA, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano*, Milano, 1976, p. 144.

¹⁰³) PEPPE, *La vastità del fenomeno*, cit., p. 39.

nis, Laeli, Scipionis, aliorumque plurium, rentur eos esse qualis se ipsi velint; nec solum eos censent esse talis qui in honoribus populi reque publica versantur, sed et oratores et philosophos et poetas et historicos, ex quorum et dictis et scriptis saepe auctoritas petitur ad faciendam fidem'. Lovato aveva così presentato il testo (non una traduzione vera e propria): «Cicerone aveva appena finito di parlare della fama che circonda taluni per ingegno, sapere, dottrina, condotta di vita: una reputazione di cui potevano godere gli amministratori pubblici, come pure gli oratori e i filosofi, i poeti e gli storici. In un ragionamento qualsiasi sarebbe stato possibile far ricorso – fra gli argomenti utilizzabili – all'autorevolezza di ciò che era stato detto, o scritto, da costoro: e dare così maggior sostegno a un'idea, a una convinzione personale»¹⁰⁴.

Quasi all'inizio (2.8) Cicerone aveva scritto: *Itaque licet definire locum esse argumenti sedem, argumentum autem rationem quae rei dubiae faciat fidem*'. «Pertanto si può definire luogo la sede degli argomenti e si può invero [autem] definire argomento la ragione che dà credibilità a una cosa dubbia».

A questo punto Lovato si è chiesto: «E' possibile che anche per il giuriconsulto, nelle questioni di sua competenza, fungessero da sostegno «i detti» e «gli scritti» dei suoi colleghi contemporanei o antecedenti? Non c'è dubbio. Nulla è più chiaro di un esempio riferito a Publio Scevola che troviamo ancora nei *Topica* (4.24)».

Top. 4.24: *Quae autem assumuntur extrinsecus, ea maxime ex auctoritate ducuntur. Itaque Graeci tales argumentationes ἀτέχνους vocant, id est artis expertis, ut si ita respondeas: Quoniam P. Scaevola id solum esse ambitus aedium dixerit, quod parietis communis tegendi causa tectum proiceretur, ex quo tecto in eius aedis qui protexisset aqua deflueret, id tibi ius videri*¹⁰⁵.

Conclude quindi così Lovato: «Per i giuristi, *dicta* e *scripta* sono quelli che provengono dalla grandiosa tradizione in cui sono immersi, e alla quale si rivolgono per ritrovarvi l'*auctoritas* necessaria a consolidare una tesi, a costruire un argomento, *ad faciendam fidem* insomma. L'*auctoritas* di chi sostiene un'opinione può costituire un argomento di peso a favore della sua esattezza»¹⁰⁶.

Questa utilizzazione di Cic., *top.* 20.78 come prova dei modi di formazione dell'*auctoritas* in generale (e perciò anche di quella del giurista in riferimento ai suoi predecessori) è certamente plausibile e il contesto contribuisce

¹⁰⁴) LOVATO, *Studi*, cit., p. 295. Non sostanzialmente lontana la traduzione in *Topica di Cicerone* (cur. M. Mancini), Torino, 2018, p. 41.

¹⁰⁵) Ed. Reinhardt, p. 126.

¹⁰⁶) LOVATO, *Studi*, cit., p. 297, ove la nt. 4 rinvia a «F. Schulz, *Principii*, p. 160».

a radicarla: la già ricordata citazione di Publio Scevola in relazione alla rilevanza dell'*auctoritas* in *top.* 4.24, in una con ovviamente la *iuris peritorum auctoritas* in 5.28. Oggi, in particolare il riferimento centrale a oratori, filosofi e storici nel libro di Mantovani, così come l'accento sull'importanza della trasmissione del diritto posto da Nasti, mi hanno spinto a riconsiderare quanto avevo scritto, arricchendolo con qualche riflessione che mi sembra plausibile. Torniamo a Cic., *top.* 20.78.

12. Cic., *top.* 20.78 e l'*'auctoritas'* dei giuristi

Il contesto del passo è quello della determinazione di chi ha *auctoritas*, in primo luogo nelle testimonianze. I giuristi non vi sono menzionati ed essi sono stati evocati solo in ragione di una riflessione complessiva sull'*auctoritas* e della loro posizione in quella riflessione. E' tuttavia singolare che nella rappresentazione d'insieme operata in Cic., *top.* 20.78, i giuristi non appaiano esplicitamente menzionati e questa circostanza merita di essere valorizzata.

L'approccio al testo deve essere assolutamente fedele, letterale¹⁰⁷; traduco quanto interessa: «Perciò coloro che [essi, impersonale = *opinio*] considerano dotati di ingegno o di studio o di istruzione e di vita solida e provata nella sua qualità, come Catone, Lelio, Scipione e molti altri, li reputano come esempi che essi [impersonale] vorrebbero imitare; non ritengono tali solo coloro che si impegnano nelle magistrature e nella vita pubblica¹⁰⁸, ma anche gli oratori¹⁰⁹ e i filosofi e i poeti e gli storici, dai *dicta* e dagli *scripta* dei quali spesso si cerca l'autorevolezza che faccia fede per sé». Per l'*opinio*, l'opinione comune, il ricorso a *dicta* e *scripta* di oratori, filosofi, poeti e storici¹¹⁰ è frequente: Cicerone ne prende atto, anche se questi ultimi evidentemente non sono per lui da considerarsi sullo stesso piano dei personaggi prima addotti ad esempio: in quell'elenco non risultano i giuristi, cosicché ci si può chiedere se costoro possano rientrare nella prima tipologia, quella delle figure più alte

¹⁰⁷ Forse la traduzione più fedele (ma non del tutto) è quella di K. BAYER, *Topica*, Berlin, 2014, p. 67.

¹⁰⁸ Tradurre '*res publica*' (come anche '*honores populi*') non è ovvio. BAYER traduce «die beim Volk in Ehren stehen und politisch tätig sind».

¹⁰⁹ Catone, Lelio e Scipione sono ancora citati insieme in *Brut.* 21.82, come oratori, mentre qui sono menzionati per la loro vita esemplare, come anche altrove.

¹¹⁰ Questa elencazione di Cicerone riflette l'opinione comune, che affianca ai tradizionali tre generi della *Kunstprosa* (MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 51) la poesia: non si tratta di un'individuazione tecnica, da grammatico, retore o filosofo. Non è possibile in questa sede (né sarebbe decisivo) affrontare problemi testuali complessi come quello posto dalla recensione di Quint., *inst. or.* 10.38.

ed autorevoli: in essa sono indicati *nominatim* tre esempi, tre grandi personaggi che certamente non erano stati giuristi, ma nulla può escludere che in questa prima tipologia potessero essere considerati anche i giuristi, per il ruolo che era riconosciuto loro nella città e per le caratteristiche che li distinguevano in modo specifico: in *loci* ciceroniani ricordati anche da Mantovani i giuristi sono *clarissimi cives, summi viri*¹¹¹.

A mio avviso la conclusione è in senso positivo rispetto alla domanda iniziale, perché quelle qualità che Cicerone, in *top.* 20.78, rappresenta come esemplari (*ingenium*, *studium*, *doctrina*) sono nel loro insieme tipiche del giurista, che – non c'è bisogno di soffermarsi su questo – è anche un personaggio pubblico, la cui casa è l'oracolo dell'intera comunità ed accoglie i cittadini ogni giorno¹¹². Per Pomponio *ingenii qualitas* e *fiducia doctrinae* sono attribuiti di Labeone; prima dello *ius respondendi ex auctoritate principis*, esprimere pareri al pubblico era possibile per chiunque avesse la *fiducia studiorum suorum*. Il giurista ha ascoltato e studiato molto: per questo la sua qualità mentale specifica è la memoria¹¹³.

Nei *Topica* ingegno, studio e dottrina generano da una parte l'*auctoritas* del giurista e dei suoi *responsa*, dall'altra la *fides*, l'affidamento circa la «affidabilità» – salvo ovviamente argomenti contrari – dei *responsa* stessi; contemporaneamente tale affidabilità/*auctoritas* può fornire di per sé argomento utilizzabile, anche se esterno¹¹⁴.

Ma questo ragionamento corre il rischio della tautologia o della circola-

¹¹¹ Cic., *de orat.* 1.55.235; *leg.* 1.4.14 (MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 64 s.).

¹¹² Cic., *de orat.* 1.45.200: *domus iuris consulti totius oraculum civitatis*. In realtà l'atteggiamento di Cicerone nei confronti dei giuristi è tutt'altro che univoco e talvolta addirittura negativo (si veda la sintesi finale di TAMBURI, *Il ruolo del giurista*, cit., p. 319-325); ad esempio, nei due testi ciceroniani citati *supra*, nt. 111, la portata del riconoscimento è in una certa misura attenuata, rispettivamente, da *'sine controversia'* e *'in parvis esse versatos'*. Ma, per quanto non esente da riserve, l'atteggiamento di Cicerone nei confronti dei giuristi è comunque nel senso del riconoscimento di una posizione fondamentale nella città, nel passato come nel suo tempo, che viene sussunta come posizione civile altissima.

¹¹³ Cic., *de orat.* 1.28.128; Quint., *inst. or.* 11.2.41: per Quintiliano, nell'allenamento della memoria, i testi dei giuristi sono i più difficili da imparare e i più lontani dall'uso oratorio, *'ab usu dicendi'*. Sull'importanza della memoria ancora nel Medioevo si veda S. MENZINGER, *Riflessioni sul rapporto tra autore e testo nella produzione giuridica medievale*, in «Historia et ius- www.historiaetius.eu-11/2017-paper 23» (*on line*), p. 1-18.

¹¹⁴ Si veda il ricordato Cic., *top.* 4.24. Su questa tematica, che non è necessario qui approfondire, si veda da ultimo con ampia bibliografia E. STOLFI, *Interpretatio e auctoritas. Diritto e potere a Roma fra tarda repubblica ed età dei Severi*, in «Issues of Interpretation. Texts, Images, Rites» (cur. P.H.C. Altini), Stuttgart, 2018, p. 17-27: «i *loci extrinseci* (che cioè non si colgono dall'oggetto della questione, ma dall'esterno della causa) erano collegati proprio all'*auctoritas*, che concorre 'ad faciendam fidem'» (p. 22 s.).

rità: si ha l'*auctoritas* perché giuristi, si è giuristi in quanto si ha l'*auctoritas*. In realtà si è giuristi perché si possiede in primo luogo la *doctrina*, che nel suo significato più proprio è l'ammaestramento, l'istruzione ricevuta: il giurista è tale perché è stato formato come tale. Tutta la città lo sa ed egli ne rende costantemente conto, nel dialogo esibito *nominatim* con altri giuristi, prevalentemente a lui precedenti, anche di molto. La citazione dei pareri dei giuristi precedenti è in primo luogo la prova del possesso di quella *doctrina* e della legittimazione sociale e di ceto ad essere considerato tale; la stessa distinzione in scuole che tanto ha fatto e fa discutere ha comunque oggettivamente la funzione di dichiarare la qualità di giurista con l'appartenenza all'una o all'altra¹¹⁵.

13. Il giurista «philosophe», «historien» e «enseignant»

Come si è visto, le parole/*tableaux* scelte da Mantovani sono tre: «philosophe», «historien» e «enseignant». Averle poste come chiavi strutturanti del libro è certamente, a mio avviso, in primo luogo conseguenza della sua derivazione da un ciclo di conferenze; ma dietro questa scelta espositiva e in una certa misura «didattica» si può intravedere un problema, in me evocato da un ricordo relativo ai nostri giorni: le non poche volte nelle quali di un giusromanista si stanno tessendo le lodi ed una di queste è che si tratta di un «giurista storico», cioè della coabitazione paritaria o quasi nello stesso studioso di due anime, il giurista e lo storico. Ovviamente, per me, allievo di Orestano, è un falso problema, un buon giusromanista non può che essere anche uno storico ed altrettanto ovviamente è così anche per Mantovani; per altri evidentemente potrebbe non essere così ed allora la qualità di storico si aggiunge a quella di giurista, come se fosse possibile un giurista non storico. Faccio un solo esempio, credo significativo per la caratura altissima degli studiosi ai quali mi riferisco, Mario Talamanca ed Alberto Burdese. Talamanca il 27 settembre 2003 nel consegnare a Burdese gli *Atti del Convegno sulla buona fede oggettiva* del giugno 2001 in suo onore, afferma – cito – «essere [Burdese] insieme storico e giurista, né prima storico né prima giurista»¹¹⁶.

Ma queste distinzioni/contrapposizioni non appartengono all'esperienza

¹¹⁵ Del resto, fino a pochi decenni fa, prima dell'irruzione dei *data base* e delle biblioteche informatiche, con la conseguente facilitazione nella citazione ed utilizzazione della letteratura precedente, era doverosa in una pubblicazione la completa rassegna delle opinioni precedenti, *nominatim*.

¹¹⁶ M. TALAMANCA, *Alberto Burdese fra diritto e storia*, in «Arricchimento ingiustificato e ripetizione dell'indebito. VI Convegno internazionale Aristec. Padova-Verona-Padova, 25-26-27 settembre 2003» (cur. L. Vacca), Torino, 2005, p. 299-308, specie p. 300.

giuridica romana, nella quale l'essere giurista quale *iuris prudens* è prima di tutto essere un appartenente socialmente riconosciuto come tale ad un ceto fornito di una particolare competenza, i cui confini sono ben chiari e nella quale nel passare del tempo e con il variare dei contesti possono confluire e confluiscono storia, filosofia, insegnamento. A questo proposito e in modo sintetico tratto dal libro di Mantovani due esempi, di due giuristi romani la cui qualità di giurista è indiscussa.

14. D. 5.1.76

Il primo esempio è l'Alfeno di D. 5.1.76, un frammento che ha un posto centrale nel volume di Mantovani, ma che già in precedenti occasioni egli aveva studiato e che io stesso ho rivisitato recentemente in un contributo agli scritti in onore di Jean-Pierre Coriat¹¹⁷: la *quaestio* è squisitamente giuridica, così come la soluzione, ma per legittimare fino in fondo il responso la riflessione filosofica è pienamente dispiegata, una riflessione che ruota intorno al passare del tempo e dei suoi effetti nelle cose, negli aggregati e negli individui, in altre parole la storia collettiva e le storie individuali. Per quanto la tematica dei *Digesta* di Alfeno sia stata e sia discussa, se se ne accetta sostanzialmente l'attribuzione ad Alfeno (se non a Servio, al suo maestro) il frammento svela la sua natura problematica, assai probabilmente teorica, cioè finalizzata alla discussione ed alla riflessione didattica.

15. Le *Institutiones* di Gaio

Il secondo esempio che mi sembra di potere indicare sono i primi otto capitoli delle *Institutiones* gaiane: in questo caso la finalità didattica è *in re ipsa*, nella destinazione dell'opera; ma questa finalità incrocia (e la si persegue) da una parte con strumenti filosofici e retorici, come – esplicitamente – la *divisio*, o – come taluno ha ritenuto – anche la *partitio* o il sillogismo categorico; dall'altra Gaio introduce la storia, con la menzione, ad esempio, della storia del plebiscito o dei dubbi che alcune fonti del diritto hanno suscitato. E il maestro, anche in questo contesto così impegnato, vi infila un insegnamento molto concreto (che non è un inutile dettaglio), l'informazione cioè che nelle *provinciae Caesaris* non vengono inviati *quaestores*¹¹⁸ e quindi l'editto degli edili curuli

¹¹⁷) PEPPE, *Il doppio registro*, cit., p. 707-721.

¹¹⁸) Su queste competenze si veda C. CASCIONE, *La misteriosa iurisdictio dei quaestores*

non vi si affigge: ‘*praesides*’ è termine generico ad indicare i governatori provinciali, a prescindere dal tipo della provincia ad essa assegnata. E poiché la *iurisdictio* dei *praesides* corrisponde a quella dei due pretori, quindi in tutte le province i due editti devono essere proposti¹¹⁹. Con queste poche parole e giuocando con ‘*autem*’/‘*sed*’ Gaio ha informato¹²⁰ i suoi studenti del fatto che la parte più importante/più ampia dello *ius honorarium* è diritto vigente in tutto l’impero, mentre la parte minore / meno ampia invece no: un’informazione utile di vita giudiziaria. Questa conclusione è importante perché mostra l’attenzione di Gaio a fornire ai suoi studenti notizie pratiche essenziali, anche all’interno dello schema espositivo più generale.

Questo rapidissimo accenno a Gaio mi consente di dire che il capitolo IV, *Le juriste «enseignant»*, è forse – ma questa è ovviamente un’opinione personale – la parte del libro più importante: si tratta di una completa rivisitazione di tutta l’opera superstita di Gaio, che è anche una storia degli ultimi due secoli della nostra disciplina, una rivisitazione che è facile prevedere farà molto riflettere e discutere. Si pensi al collegamento qui operato tra l’inizio delle *Institutiones* giustiniane e le *Res cottidianae* gaiane o, ancora di più, al riconoscimento dell’originalità di Gaio¹²¹.

16. La letteratura giuridica romana: un punto di arrivo e un nuovo inizio

Nei tre «tableaux» scelti da Mantovani vi è un comune denominatore, una parola comune, «juriste», un protagonista che in realtà non ha bisogno di attributi; Mantovani ne dispiega le specificità del ceto, ma anche le diversità individuali, prendendo avvio dalla grande giurisprudenza classica e spingendosi

provinciali, in *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli, 2010, p. 129-141 (e in «Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all’attualità» – cur. C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria –, Napoli, 2006, p. 113 ss.).

¹¹⁹) Secondo la prassi documentata in modo univoco da *lex Irm.*, cap. 85; si veda L. PEPPE, *Note sull’editto di Cicerone in Cilicia*, in «Labeo», XXXVII, 1991, p. 13-93, p. 73 ss.

¹²⁰) Cfr. la considerazione di Nörr citata da CASCIONE, *La misteriosa*, cit., p.141.

¹²¹) Alla letteratura utilizzata da Mantovani può utilmente aggiungersi M.U. SPERANDIO, ‘*Gai scripta universa*’. *Note su Gaio e ‘la legge delle citazioni’*, in «SDHI», LXXIX, 2013, p. 153-189. In questo contesto di mia lettura di un’opera di Mantovani ed a proposito di Gaio, mi piace ricordare che in due casi proprio in occasione di miei interventi al «CEDANT» (così brillantemente organizzato da Mantovani), pubblicati nel 2010 e 2012, mi accorsi della sottovalutazione da parte degli interpreti dell’importanza delle congiunzioni nelle *Institutiones* gaiane, importanza somma – a mio avviso – in quello che ne è stato chiamato il proemio e nelle cui interpretazioni (e, in modo esplicito, nelle relative traduzioni) esse venivano fatte quasi sempre cadere, come irrilevanti.

fino al tardo antico.

Per la specificità della figura del giurista che ho abbozzato, i tre quadri si ricompongono in un unico affresco, da cui nasce una grande tradizione. Mi viene alla mente un quadro del 1564 di Pieter Brueghel il Vecchio, *La salita al Calvario*¹²²: più di 150 personaggi affollano il dipinto, al centro vi è Cristo caduto sotto il peso della croce; nel 2011 il film *I colori della passione*¹²³ immagina il percorso che molti di questi personaggi hanno compiuto per arrivare ad essere rappresentati nel quadro.

Fuor di metafora, il libro parte da quello che è in realtà un punto di arrivo, la grande giurisprudenza che nasce nel I secolo a.C. e la letteratura da essa prodotta, sempre più messa a disposizione e resa così utilizzabile dagli strati più diversi della società¹²⁴: ma prima? Forse il momento genetico nella società romana di questo grande fenomeno può essere altrettanto interessante, in tempi come quello attuale in cui la nostra tradizione giuridica sembra sbriciolarsi e il vero grande problema appare essere ricostruire un diritto che risponda a quelle esigenze che il diritto esistente evidentemente non è più in grado di assolvere.

Faccio solo un esempio, prendendo spunto da una riflessione che mi ha colpito. Elisa Romano, nella sua *Introduzione* all'edizione del 2015 del *De oratore* di Cicerone¹²⁵, sottolinea l'arrocamento iniziale dell'aristocrazia romana nei confronti della diffusione dell'insegnamento della retorica di cui sono segni storici l'espulsione da Roma dei filosofi e retori greci nel 161 a.C. con un senatoconsulto, la chiusura nel 92 con decreto censorio della scuola di retorica aperta intorno al 95 da Lucio Pluzio Gallo: l'insegnamento dell'arte del discorso essenzialmente politico doveva restare prerogativa dei maestri greci privati nelle case della *nobilitas* e si dovevano evitare l'insegnamento pubblico così come la pubblicazione di manuali. Del resto ancora nel *De oratore*, nelle parole di Crasso, c'è l'eco di questo timore della caduta dello strumento oratorio in mani pericolose¹²⁶.

Se si guarda al mondo del diritto, improvvisamente appare Quinto Mu-

¹²²) Kunsthistorisches Museum, Vienna.

¹²³) *The Mill and the Cross*, di Lech Majewski.

¹²⁴) Sul lungo tempo della giurisprudenza romana si veda specialmente D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono «veteres». Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in «Augusto. La costruzione del Principato (Roma, 4-5 dic. 2014)» («Atti Accademia dei Lincei», CCCIX, 2017), p. 257-325.

¹²⁵) M.T. Cicerone. *De oratore. Traduzione e commento* (cur. P. Li Causi, R. Marino, M. Formisano), Alessandria, 2015.

¹²⁶) Cic., *de orat.* 3.14.55. E. NARDUCCI, *Le risonanze del potere*, in «Lo spazio letterario di Roma antica», II, cit., p. 533-577, intitola il § 3 «Un'eloquenza sospetta» (p. 545).

cio, subito dopo vi sono la *Rhetorica ad Herennium* e il *De inventione* (quest'ultimo certamente di Cicerone), in pochi decenni esplodono le scuole di retorica, il tessuto giuridico delle cause pubbliche viene calato in forme discorsive sempre più canonizzate, la filosofia diviene diffuso oggetto di studio, gli «Erasmus» in Grecia diventano prassi indispensabile.

Forse, accanto alle fonti letterarie, è rilevante un'iscrizione, nota da tempo, ma che dal 20 ottobre 2018 è finalmente visibile al pubblico nel suo importante contesto, il basamento frontale di un ninfeo datato tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del primo, a Segni, città in quel periodo filomariana: questo ninfeo reca una scritta in greco (in tessere di blu egiziano) che è stata traslitterata in '*Quintus Mutius architectavit*'¹²⁷. Nel modo più prudente, può dirsi – considerata la lingua usata nell'iscrizione – che si tratta di un greco «venuto in possesso della cittadinanza romana come attesta l'onomastica prettamente latina»¹²⁸; un architetto ovviamente da porre in relazione con la famiglia dei *Mucii Scaevolae* e, si potrebbe pensare, con le attività in Asia dei due consoli (rispettivamente 117 e 95 a.C.) dal nome *Quintus Mucius Scaevola*, con il formarsi di una loro clientela orientale¹²⁹ e il trasferimento di alcuni clienti a Roma. E se un architetto, perché non anche un filosofo e/o un retore?

Ma torniamo alla letteratura giuridica. Cosa è successo agli inizi del I secolo a.C.? E' il grande cambiamento tanto studiato negli ultimi decenni, con il punto fermo oggi rappresentato dal *Quintus Mucius Scaevola* di Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi¹³⁰.

¹²⁷) Prima presentazione da parte dello scopritore in F.M. CIFARELLI, *Un ninfeo repubblicano a Segni con la firma di Q. Mutius architetto*, in «Tra Lazio e Campania, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università di Salerno», XVI, 1995, p. 159-188 (www.academia.edu/902708/_Un_ninfeo_repubblicano_a_Segni_con_la_firma_di_Q._Mutius_architetto_in_Tra_Lazio_e_Campania_Quaderni_del_Dipartimento_di_Scienze_dell'Antichità_Università_di_Salerno_16_1995_pp._159-188).

¹²⁸) CIFARELLI, *Un ninfeo repubblicano*, cit., p. 177. Il solo Vitruvio (*arch.* 3.2.5 e 3. *praef.* 17) tramanda la notizia di un architetto *C. Mucius* che avrebbe edificato il tempio di *Honos e Virtus* dedicato da Mario nel 101 a.C.: per la sua identità si va da un cliente dell'Augure a questi stesso, per un errore di Vitruvio o dei copisti. Non condivide l'accostamento dell'architetto del ninfeo di Segni con i *Mucii Scaevolae* giuristi M. TORELLI, *Il ciclo di ritratti dei Mucii Scaevolae da Forulì (Amiaternum). Un paradigma indiziario di prosopografia tra Repubblica e Impero*, in «Maxima debetur magistro reverentia. Essays on Rome and the Roman Tradition in Honor of R.T. Scott» (*cur.* P.B. Harvey Jr., C. Conybeare), Como, 2009, p. 207-229 (ora in ID., *Semainein. Significare. Scritti vari di ermenutica archeologica*, II, Pisa-Roma, 2012). Gli argomenti a favore dell'accostamento appaiono tuttavia prevalenti.

¹²⁹) Sulla permanenza in Asia del Q. Mucio, cons. 95, si veda ora J.-L. FERRARY, *Una vita nel cuore della Repubblica. Saggio di biografia politica*, in *Quintus Mucius Scaevola*, cit., p. 3-28, specie p. 11-21.

¹³⁰) Cit. *supra*, nt. 14. Nuova linfa agli studi muciani sarà apportata dal ritrovamento

E quasi in contemporanea si sviluppa la letteratura giuridica, fino alle tracce di commercio librario che si sono viste e che mostrano un processo (analogo a quello su accennato per la retorica) di «affaiblissement du contrôle exercé par l'aristocratie sur la transmission des connaissances et sur la mobilité sociale»¹³¹. Ma ci si può interrogare sul percorso che ha portato a questa esplosione, perché vi sono tracce ben precedenti di una educazione giuridica già diffusa, assai probabilmente anche su materiale scritto: non mi riferisco qui tanto ai *Tripertita* o ai tre *'qui fundaverunt ius civile'*, quanto ad una testimonianza che Mantovani conosce bene¹³², un passo plautino, dalla *Mostellaria*¹³³, commedia datata intorno al 188 a.C., nel quale un marginale come Plauto descrive un modello educativo, con un forte investimento economico da parte dei *parentes*, in cui, accanto alle *litterae*, sono insegnati *iura* e *leges*¹³⁴: l'apprendimento del diritto è altra cosa rispetto allo studio delle *litterae* e quell'apprendimento ha due oggetti diversificati, *iura* e *leges*. Cicerone del resto ricorda lo studio a memoria delle XII Tavole da parte dei bambini¹³⁵. E sappiamo tutti quanto il *plot* delle commedie plautine debba a trappole giuridiche di diritto romano: ciò certamente presuppone una loro comprensione da parte del pubblico. Infine, si può ricordare come – ad avviso di Federico D'Ippolito¹³⁶ – un altro personaggio non di origini romane e romanizzato in età avanzata, quale Ennio, di poco precedente a Plauto, assai probabilmente conoscesse ed utilizzasse i *Tripertita* di Sesto Elio.

di una *'Formula Muciana'* nella «villa del giurista» sull'Aniene a Roma: su tutto ciò si veda F. COSTABILE (et alii), *L'archetipo processuale dell'Editto «Index esto. Si parret ...»: l'invenzione di Mucio Scevola delle azioni con intentio certa. La scoperta degli affreschi della 'Villa del Giurista' sull'Aniene a Roma*, in «Minima epigraphica et papirologica», XXI, 2018, fasc. 23, p. 9-125.

¹³¹) Così MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, cit., p. 45.

¹³²) D. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in «Athenaeum», XCVI, 2008, p. 5-54, specie p. 15 ss.; ID., *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in «Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana» (cur. J.-L. Ferrary), Pavia, 2012, p. 707-767, p. 716.

¹³³) Plaut., *Most.* 126: *'docent litteras, iura, leges'*. Talvolta, minoritariamente, è omessa la virgola tra *'iura'* e *'leges'*; ma non mi sembra cosa rilevante.

¹³⁴) Plaut., *Most.* 120-131: *'Primumdum parentes fabri liberum sunt: / ei fundamentum substruunt liberorum; / extollunt, parant sedulo in firmitatem / et ut in usum boni et in speciem / populo sint sibi que, haud materiae reparcunt / nec sumptus ibi sumptui esse ducunt; / expoliunt: docent litteras, iura leges, / sumptu suo et labore / nituntur, ut alii sibi esse illorum similis expectant. / Ad legionem cum ita <paratos mittunt>, adminiculum eis danunt / tum iam, aliquem cognatum suom. / Eatenus. Abeunt a fabris'*.

¹³⁵) Su questa tematica dell'insegnamento del diritto si veda PEPPE, *Gli eterni ritorni*, cit., p. 531 ss.

¹³⁶) Specialmente F. D'IPPOLITO, *Poesia e diritto nei primi trent'anni del secondo secolo a.C.*, in *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli, 1988, p. 75-103.

Ma può essere interessante il confronto tra il passo di Petronio che abbiamo già citato, 46.7 e quello della *Mostellaria* su ricordato: nel *Satyricon* l'acquisto dei libri di diritto avviene per un giovane che ha già studiato abbastanza *litterae* ed è un po' sfaticato; a questo punto il padre gli compra i libri di diritto: questo acquisto non sembra far parte necessariamente dell'educazione consueta, è solo la via di accesso ad una competenza. Ben diverso è quanto sembra apparire nella *Mostellaria*: in una casa ben costruita (cioè in una famiglia che educa bene i figli, evidentemente in una bella casa) l'educazione contempla *litterae, iura, leges*: non si tratta di una eventualità, ma di un modello. Un modello che, considerato quanto detto per la retorica e considerato il clima conservatore di questo periodo, potrebbe riflettere in Plauto la riproposizione di un modello aristocratico, simmetrico appunto a quello che si è visto per la retorica.

Ma anche le sole fonti che si sono finora incontrate appaiono consentire qualche ulteriore riflessione circa il ruolo del diritto e dei giuristi nella società romana in quei due secoli che si concludono con l'esplosione della grande letteratura giuridica. Nel citare qui Plaut., *Most.* 126, non ho specificato, come ho fatto altrove¹³⁷, che *iura* e *leges* non costituiscono un'endiadi, ma a mio avviso individuano due oggetti diversi, dei quali però uno (*leges*) sembrerebbe immediatamente intuitivo (le *leges* in senso tecnico) mentre l'altro (*iura*) in realtà può essere tradotto (come avviene di consueto) con il generico «diritto», soluzione che – pensando alla datazione nel 188 circa a.C. della commedia – potrebbe non essere del tutto soddisfacente. La similitudine utilizzata da Plauto tra *fabri* (cioè costruttori/architetti) e *parentes* fa venire alla mente l'inizio del *De architectura* di Vitruvio (un'opera in fondo non lontanissima cronologicamente da Plauto), ove, dopo la breve dedica ad Augusto, al § 3 del *cap.* I¹³⁸, si elencano le tante qualità e conoscenze che il buon architetto deve possedere: tra queste i *responsa iurisconsultorum*. Nei capitoli successivi segue in modo analitico ciò che si deve padroneggiare in modo specifico dei diversi saperi da parte dell'architetto; per quanto riguarda il diritto (cioè ciò che si era sintetizzato in *responsa*, se si opera il collegamento necessario

¹³⁷ PEPPE, *Gli eterni ritorni*, cit., p. 531.

¹³⁸ Vitr., *arch.* 1.1.3: '*Cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura haec duo insunt, quod significatur et quod significat. significatur proposita res de qua dicitur, hanc autem significat demonstratio rationibus doctrinarum explicata. quare videtur utraque parte exercitatus esse debere qui se architectum profiteatur. itaque eum etiam ingenium oportet esse et ad disciplinam docilem. neque enim ingenium sine disciplina aut disciplina sine ingenio perfectum artificem potest efficere. et ut litteratus sit, peritus graphidos, eruditus geometria, historias complures noverit, philosophos diligenter audierit, musicam scierit, medicinae non sit ignarus, responsa iurisconsultorum noverit, astrologiam caelique rationes cognitatas habeat*'.

con il § 3), Vitruvio scrive (1.1.10): [...] ‘*Iura quoque nota habeat oportet ea quae necessaria sunt aedificiis communicum parietum ad ambitum stillicidiorum, et cloacarum, luminum, item aquarum ductiones. Et cetera quae eiusmodi sunt nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquuntur et ut legibus scribendis prudentia caveri possit et locatori et conductori. namque si lex perite fuerit scripta, erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur*’. Il testo non è affatto facilissimo da leggere¹³⁹, ma mentre ‘*lex*’ è evidentemente la *lex* del contratto, ‘*iura*’ non può essere che il generico patrimonio di conoscenze giuridiche indispensabili all’architetto e tra queste certamente anche i *responsa prudentium* più rilevanti: rimanendo sempre tra le fonti che abbiamo avuto occasione di utilizzare, se si doveva ragionare – ad esempio – intorno all’*ambitus* l’architetto avrebbe dovuto tenere presente il *responsum* di Publio Mucio Scevola (*cons.* 133 a.C.), un’*uctoritas* in materia secondo il già citato Cic., *top.* 4.24.

Queste riflessioni di Vitruvio testimoniano in diverse direzioni: la prima, che anche per l’esercizio di una professione quale l’architettura era ritenuta indispensabile una preparazione giuridica di una qualche profondità, almeno per quanto rilevante a quel fine; il secondo punto, per noi più interessante, è che le conoscenze giuridiche necessarie quando devono essere accennate in dettaglio sono riassunte con *iura* e quando invece sintetizzate nell’introduzione al trattato, sono *responsa prudentium*: si potrebbe concludere che, almeno per l’architettura, gli *iura* fossero in primo luogo i *responsa prudentium*, con valore normativo ai fini della stesura e dell’esecuzione del contratto.

Forse quanto si è detto per questo testo di Vitruvio potrebbe essere esteso a ‘*iura*’ in Plaut., *Most.* 126, nel senso che il modello di formazione a lui sotteso includesse anche i *responsa* e forse anche la tecnica relativa. Ma Plauto è interessante anche per un altro motivo: al primo posto dell’elencazione degli oggetti dell’educazione ci sono le *litterae*, poi il diritto: questo è il modello (aristocratico¹⁴⁰) agli inizi del II secolo a.C. In realtà, come ho cercato di prospettare in altra sede, *ab antiquo* i bambini romani (anche plebei, si può immaginare benestanti) nella scuola primaria memorizzavano (a fini didattici) testi giuridici ed anche nei livelli successivi di istruzione acquisivano una qualche, minima familiarità con il diritto. Le fonti in questa materia sono quelle che sono, ma ci si può chiedere se nel II secolo a.C. la conoscenza del

¹³⁹ Si veda, a questo proposito, C. SALIOU, *Les compétences juridiques de l’architecte d’après Vitruve (De architectura I, 1, 10)*, in «Cahiers des études anciennes», XLVIII, 2011, p. 201-217.

¹⁴⁰ Scrive NARDUCCI, *Le risonanze*, cit., p. 571: «Fra le discipline che l’aristocrazia considerava cruciali per la conservazione del proprio predominio, l’oratoria e la giurisprudenza raggiungono [...] un grado di specializzazione elevato».

diritto non potesse ancora situarsi a due livelli: il primo, più alto ed esclusivo, dei consulenti, che appartenevano all'*élite* romana; il secondo, diffuso nella popolazione, fino a rendere comprensibili e godibili le commedie e la poesia.

Con la nascita della grande letteratura giuridica, a partire da Quinto Mucio, in una evoluzione che le fonti romane che abbiamo scorso fanno intravedere, il cittadino comune studia le *litterae*, può studiare un po' di diritto per operare correttamente nelle sue attività, più o meno professionali; il giurista invece acquista una sua individualità di ceto, contraddistinta in modo univoco dalla sua formazione, dalla sua *iuris prudentia* e dalle sue opere, rispetto alla quale le buone conoscenze letterarie sono presupposte e divengono rilevanti solo quando sono eccezionali: sono le parole con cui Gellio¹⁴¹, con evidente gioco, definisce in prima battuta Labeone '*ceterarum quoque bonarum artium non experts*'¹⁴².

17. Conclusioni

Le considerazioni qui proposte traggono la loro origine dal libro di Dario Mantovani, ma forse l'Autore non si riconoscerebbe in esse, soprattutto nella parte in cui si individua per il diritto romano oggi e soprattutto per il suo so-

¹⁴¹) Gell., *noct. Att.* 13.10.1.

¹⁴²) In uno spazio autonomo, ma sostanzialmente tra diritto ed esercitazione retorica, si inseriscono nel I secolo a.C. le *controversiae*, genere già praticato da Cicerone. Su questa tematica si vedano Em. BERTI, *Un frammento di una declamazione di Cicerone e due controversiae senecane*, in «Dictynna», VI, 2009 (<http://journals.openedition.org/dictynna/247>), R. MARTINI, S. PIETRINI, *Casi di ius controversum nella testimonianza di Quintiliano*, in «Dus controversum e processo», cit., p. 37-60, ma soprattutto G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce, 2017, specie p. 9 ss., con ampia bibliografia, ed ora, ricerca esemplare per il nostro contesto, ID., *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in «Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana», Lecce, 2019, p. 89-129. Un'altra interessante opportunità di informazioni sulle modalità di apprendimento e diffusione del linguaggio giuridico nel mondo romano è ora offerta dai *Colloquia*, conversazioni create per insegnare il latino a stranieri (in genere di lingua greca e – i più antichi tra di essi – per insegnare il greco a un romano). Studiati approfonditamente in questo decennio da Eleanor Dickey, essi forniscono tanti «spaccati» della vita di un romano, dal bambino che va a scuola allo studente di una scuola di diritto. Ad esempio, in uno di essi (greco/latino, di datazione incerta tra primo impero e tardo impero: E. DICKEY, *Stories of Daily Life from the Roman World. Extracts from the Ancient Colloquia*, Cambridge, 2017, p. 52) si legge: '*Eamus nos ad nummularium; accipiamus ab eo denarios centum. Demus causidico honorarium et advocatis et iuris peritis, ut incessanter defendant nos*' (*Colloquia Monacensia-Einsidlensia*, ll. 4k, in E. DICKEY, *Learning Latin the Ancient Way. Latin Textbooks from the Ancient World*, Cambridge, 2016, p. 35). In questa tipologia di materiali di particolare interesse sono le cd. *Sententiae Hadriani* (si veda B. SARTORELLI, *Poteram quidem fortiter dicere; 'Pater iussi'. L'autorità paterna a scuola, tra retorica e diritto*, in «Anatomie della paternità», cit., p. 73-88, p. 84 ss.).

strato linguistico (le opere dei giuristi romani) un approccio non solo e non tanto «scientifico», quanto anche «dilettevole».

In fondo, la casa editrice del volume è *Les belles lettres* (anch'essa sotto l'egida di Budé) e in questo caso potrebbe dirsi giustificatamente che *nomina sunt omina*, il nome è un segno del destino: la bellezza. Bellezza della precisione, forse non solo.

Nel 1902 Theodor Mommsen riceveva il Premio Nobel per la letteratura¹⁴³. Il Nobel è al suo secondo anno, esso vuole premiare in primo luogo chi si è distinto «in una direzione ideale», come ancora nel 1950 avverrà per Bertrand Russell¹⁴⁴; si avvicina il tempo in cui il premio per la letteratura sarà assegnato guardando soprattutto all'«alto valore letterario»¹⁴⁵. Ci si potrebbe chiedere cosa unisca Mommsen e Bob Dylan¹⁴⁶, domanda evidentemente sacrilega, ma il fatto veramente rilevante è che Mommsen viene premiato con esplicito riferimento alla sua *Storia romana*, quindi in primo luogo come storico.

Nel 1903 Vittorio Scialoja, nel commemorare la scomparsa di Mommsen, dirà della sua *Storia romana*: «E' un capolavoro d'arte, forse anche più che di scienza»¹⁴⁷. Ma puntualizza che la *Storia* non era l'opera alla quale Mommsen

¹⁴³) Interessante contestualizzazione storica del conferimento del premio a Mommsen in C. LANZA, *Il Nobel a Mommsen*, in «SDHI», LXVIII, 2002, p. 501-517. Lanza riprende una citazione per noi rilevante in questo contesto da M. BRETONE, *La maschera di Mommsen*, in «Belfago», LVI, 2001, p. 159-164: «solo la *Römische Geschichte* ... era diretta al grande pubblico». Può essere interessante riprodurre integralmente la citazione da Bretonne, che è quasi l'*incipit* del suo contributo: «[...] Non è semplice prendere confidenza con essa [*l'intera produzione di Mommsen*] e in buona parte resterà sovranamente ostica per i non iniziati. Solo la *Römische Geschichte*, straordinaria impresa giovanile, era diretta al grande pubblico. Lo volesse o no, Mommsen fu in primo luogo uno specialista, nelle più diverse discipline antichistiche, dalla filologia all'epigrafia alla numismatica» (p. 159). «Lo volesse o no»: un dubbio, quello di Bretonne, che scalfisce comunque l'immagine di Mommsen come studioso in primissimo luogo giurista. Ma su questo si veda, tra breve, nel testo.

¹⁴⁴) Premio per la letteratura nel quale ebbe peso rilevante la sua *Storia della filosofia occidentale* (ancora un'opera destinata ad un ampio pubblico).

¹⁴⁵) La terminologia tra virgolette è quella propria del Premio.

¹⁴⁶) Nobel per la letteratura 2016. L'evoluzione dei criteri di assegnazione del Premio e soprattutto il significato di fondo del conferimento a Mommsen sono tanto più evidenti se si considera che tra i «34 candidati per il secondo conferimento del Premio Nobel per la Letteratura c'erano nientemeno che Lev Tolstoj, Émile Zola, Mark Twain, Gerhart Hauptmann e i due grandi autori scandinavi August Strindberg e Henrik Ibsen»: così B. SEIDENSTICKER, *Conferenza commemorativa: «Un lavoro a metà non l'ha mai fatto e mai sopportato»*. Mommsen e l'Accademia (2017), traduzione italiana in «Quaderni di Storia», LXXXIX, 2019, p. 133-146, in particolare p. 134.

¹⁴⁷) Commemorazione letta da SCIALOJA nella seduta del 22 novembre 1903 della Reale Accademia dei Lincei («Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, cl. di scienze morali, storiche e filologiche», 1903, p. 447); pubblicata anche in «BIDR.», XV, 1903, p. 191, in

teneva di più, bensì lo *Staatsrecht*: quasi una difesa d'ufficio della prevalenza in Mommsen del giurista/scienziato sullo storico/artista. La frase di Scialoja «E' un capolavoro d'arte, forse anche più che di scienza» in realtà riprende chiaramente una frase dello stesso Mommsen, da lui pronunciata in una solenne occasione, nel 1874: «Lo storiografo appartiene forse più agli artisti che ai dotti»¹⁴⁸. Ma questa frase di Mommsen non significa affatto che la storiografia è fantasia, pura immaginazione, anche se lo storico non può essere formato come un filologo o un matematico, perché lo storico ha uno specifico genio per «der Schlag der tausend Verbindungen schlägt, der Blick in die Individualität der Menschen und der Völker»; chiarisce bene il senso di queste frasi di Mommsen Ernst Cassirer prima ricordando le straordinarie qualità di scienziato e organizzatore scientifico di Mommsen e poi così concludendo: «But even though we cannot deny that every great historical work contains and implies an artistic element, it does not thereby become a work of fiction. In his quest of truth the historian is bound by the same strict rules as the scientist. He has to utilize all the methods of empirical investigation. He has to collect all the available evidence and to compare and criticize all his sources. He is not permitted to forget or neglect any important fact. Nevertheless, the last and decisive act is always an act of the productive imagination»¹⁴⁹.

Ed allora, non appaia fuor di luogo concludere che il libro di Mantovani, nella sua complessità, è «bello» e che il linguaggio dei giuristi romani (= il diritto romano) non attira (e giustifica se stesso come oggetto di studio e/o di interesse culturale), oggi, solo perché è «esatto» ed utile perciò ad una migliore comprensione e conoscenza della nostra storia passata e presente, ma anche perché è «bello», cioè in grado di attivare desiderio di conoscenza, curiosità, riflessione. L'esattezza in parte solo apparente con il suo fascino in

V. SCIALOJA, *Studi giuridici*, II, *Diritto romano*, Roma, 1934, p. 218, e nel I volume della traduzione italiana della *Storia romana* di Mommsen, Roma, 1936, p. 16.

¹⁴⁸) «Der Geschichtsschreiber gehört vielleicht mehr zu den Künstlern als zu den Gelehrten» (Th. MOMMSEN, *Rede bei Antritt des Rektorates, 15.10.1874*, in ID., *Reden und Aufsätze*, Nachdruck Hildesheim, 1976, p. 3-16, specie p. 11). Sul contesto di questa frase si veda H. BERDING, *Anfklären durch Geschichte. Ausgewählte Aufsätze*, Göttingen, 1990, p. 43. Sul fascino che la *Storia* di Mommsen era ed è ancora in grado di esercitare sul lettore si veda J.M. RAINER, *Theodor Mommsen (1817-1903)*, in «Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Geschichte, Gegenwart und Zukunft», Berlin, 2010, p. 277-304, specie p. 285 s.

¹⁴⁹) E. CASSIRER, *An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture*, Yale, 1944, p. 257 s. La centralità assoluta dell'individualità nel Mommsen «storico» riporta alla mente la citazione da Winckelmann che apre la *History* di Schulz e dalla quale prende avvio la fine analisi di STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Künstlergeschichte»*, cit., p. 50.

realtà crea enigmi, oggi come già nel tardo antico¹⁵⁰ e poi per l'intera tradizione romanistica¹⁵¹, enigmi utili e che continuano a riproporsi perché impongono la ricerca di soluzioni a problemi centrali della convivenza civile e comunque fanno pensare, ciascuno secondo capacità, conoscenza e sentimento, all'interno della propria comunità.

¹⁵⁰ Si veda Sidon., *ep.* 8.16.4: citato *supra*, nt. 25.

¹⁵¹ Esemplare, nell'età dell'Umanesimo, la figura di Viglius (citato in FALCONE, *The 'mysterious' beauty*, cit., p. 351), importante umanista giurista, stimato corrispondente di Erasmo; si veda M. ERBE, voce *Viglius Zuichemus*, in «Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation» (cur. P. Bietenholz), III, Toronto, 1985, p. 393-5. Scrive VIGLIUS, in contrapposizione alla chiarezza delle *Institutiones* giustiniane, nella splendida *epistula dedicatoria* (1534) della sua edizione della *Parafraresi* di Teofilo a Carlo V (in W.O. REITZ, *Theophili Antecessoris paraphrasis graeca Institutionum caesararum*, II, Hagae Comitum, 1751, p. 1126-1143, e specificamente p. 1131): «Nam quae Pandectis vel Codice, titulis librisque totis explicantur, ea hic brevibus paragraphis seu versiculis, incredibili ordine & elegantia comprehensa habemus, quae non aditum modo ad secretiora juris mysteria patefaciunt, verum toto itinere, & in quibuscunque legum enigmatis, non aliter ac fax quaedam prelucent.» Più prossimo ai nostri giorni scrive C. LONGO, *Corso di diritto romano. Le cose, la proprietà e i suoi modi di acquisto*, Milano, 1938, p. 12, a proposito dell'origine della distinzione tra *res mancipi* e *res nec mancipi*: «[...] si trattava di svelare un enigma pari a tanti altri enigmi di questo diritto [il diritto romano].»